SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2006.

Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati «A» e «B», di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, che modifica la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003, concernente le procedure di designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la norma UNI EN 12972 relativa alle prove, al controllo e alla marcatura dei serbatoi metallici per il trasporto su strada e su rotaia delle merci pericolose, esplicitamente citata dalla normativa ADR;

Considerato che gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 dispongono del personale, delle infrastrutture e delle capacità per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e d'ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 2 dell'ADR;

Considerato che gli allegati alla direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni prevedono che le prove e i controlli possono essere effettuate da esperti riconosciuti dall'autorità competente;

Tenuto conto che i controlli periodici sulle cisterne sono effettuati a cura ed a carico dei proprietari delle medesime, i quali sono tenuti a mettere a disposizione dell'amministrazione le attrezzature ed il personale necessario per l'effettuazione dei controlli stessi;

Tenuto conto delle obiettive difficoltà di ordine pratico in questione e della necessità di soddisfare pienamente alle esigenze di sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le procedure stabilite dal presente decreto si applicano alle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada della classe 2 dell'ADR che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, qualora riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono effettuare, le operazioni nell'ambito dei controlli periodici relativo all'esame interno delle cisterne;

3. Fermo restando le vigenti procedure relative ai controlli delle cisterne rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, le procedure alternative stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.

Art. 2.

Riconoscimento di idoneità degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità per l'effettuazione delle operazioni decreto-legge cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, devono:

a) presentare apposita istanza al Dipartimento dei trasporti terrestri nella quale dichiarano:

a.1 - che le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 sono effettuate da personale qualificato, dotata di provata esperienza nel settore dei controlli sui materiali e sulle saldature;

a.2 - di operare, nel rispetto della pertinente normativa, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12972;

b) allegare alla suddetta istanza:

b.1 - la documentazione attestante che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell'assicurazione, già posseduta quale organismo notificato, è estesa anche alle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto;

b.2 - una dichiarazione nella quale sono indicati i nominativi delle persone alle quali è riconosciuta la facoltà di firma, designati per la sottoscrizione delle

dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 e che riporti anche le firme dei soggetti designati, autenticate nei modi di legge.

2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri comunicherà agli uffici del S.I.I.T. l'elenco degli organismi riconosciuti per le effettuazioni delle operazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, allegando copia delle firme depositate dei soggetti designati di cui al punto b.2 del comma 1.

Art. 3.

Procedure operative per gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità.

1. L'organismo riconosciuto idoneo, dopo avere eseguito le operazioni previste dal presente decreto, redige un processo verbale delle medesime operazioni, effettuate secondo i pertinenti punti della norma UNI EN 12972, e rilascia una dichiarazione in conformità allo schema di cui all'allegato.

2. I processi verbali di cui al comma 1 devono essere redatti su carta intestata dell'organismo riconosciuto idoneo e sottoscritti anche da uno dei soggetti di cui al punto b.2 del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.

3. Le operazioni di cui al comma 1 debbono essere effettuate non oltre un mese prima della data di richiesta della visita periodica della cisterna.

Art. 4.

Procedure operative per gli uffici dei S.I.I.T.

1. In fase di esecuzione dei controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, gli uffici dei S.I.I.T., competenti per le operazioni, acquisiscono, agli atti, a richiesta dell'utenza, le dichiarazioni di cui all'art. 3 e completano l'*iter* procedurale previsto dalla vigente normativa per la definizione delle richieste dei controlli periodici, senza procedere alla ripetizione dell'esame interno della cisterna.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La commissione di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del 2 aprile 2003 può svolgere ispezioni sulla attività svolta dagli organismi riconosciuti idonei che debbono provvede alla conservazione delle copie delle certificazioni emesse e dei relativi processi verbali per un periodo non inferiore ai dieci anni.

2. Copie dei medesimi processi verbali delle operazioni effettuate possono essere richieste dagli uffici del S.I.T., competenti per il controlli periodici e le prove di tenuta ed essere disponibili, su richiesta, ai funzionari incaricati per i controlli periodici previsti dal presente decreto.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruttre ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 326

ALLEGATO

Da redigere su carta intestata dell'organismo riconosciuto

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
n. .... del ....
Rif. Processo verbale n. .... del ....

All'Ufficio di ....

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente a .... in via ...., in qualità di designato dall'organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e, riconosciuto idoneo dal Dipartimento dei trasporti terrestri a poter effettuare le visite interne delle cisterne che trasportano materie pericolose della classe 2 dell'ADR:

DICHIARA

sotto la proprià personale responsabilità, che in data ...., presso ...., da personale di provata esperienza di cui al punto a.1 dell'art. 2 del decreto ministeriale .... è stata effettuata, con riferimento alla vigente normativa e secondo le procedure indicate nella norma UNI EN 12972, l'operazione di ispezione interna alla cisterna:

Costruttore ....
Tipo .... n. f. ....
costruita il .... installata sul veicolo targa ....
di proprietà della Ditta ....
ai fini del controllo periodico.

Dichiara di aver esaminato e controfirmato il verbale di esecuzione delle prove effettuate in data .... in località ....
presso .... che verrà archiviato, unitamente a copia del libretto MC 452 a cura di questo organismo presso la sede di .... per un periodo di almeno dieci anni e reso disponibile al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il verbale è stato redatto con riferimento ai pertinenti punti della norma UNI EN 12972. In particolare si dichiara che internamente la cisterna rispetta le caratteristiche indicate nel libretto MC 452 e non esistono alterazioni che interessano il materiale costituente l'involucro delle cisterna e dei diaframmi.

Le prove e verifiche effettuate hanno avuto esito .... (*).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANISMO RICONOSCIUTO

Data e Luogo ....

(*) favorevole/sfavorevole

06A07115

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2006.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 204.250,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 15 febbraio 2006 e riportate nel resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto. sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide cor la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 204.250,00 ripartita in euro 106.250,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 98.000,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 10053/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10053/F del 07/10/2002 Comitato del 15/02/2006

• Progetto di Formazione

Titolo: Alta formazione di 12 ricercatori specializzati in materia di: programmazione, gestione strategica, valorizzazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata

Inizio: 02/01/2006

Durata Mesi: 8

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

MOLISE INNOVAZIONE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Campobasso (CB)

• Costo Totale ammesso Euro 215.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	190.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	25.000,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	215.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

20 % Progetti presentati da PMI

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 10053/F

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	106.250,00
Credito agevolato	fino a Euro	98.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A07034

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa On site», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza del liquidatore volontario datata 3 agosto 2005 dalla quale rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa On site», con sede in Milano (codice fiscale 13247020152), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giacomo Falcone, nato a Reggio Calabria il 9 marzo 1946 con studio in Milano, piazza San Babila, n. 5 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal codice civile 23 rebbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07092

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Santa Caterina a r.l.», in Leggiuno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza del liquidatore volontario datata 3 agosto 2005 dalla quale rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Santa Caterina a r.l.», con sede in Leggiuno (Varese) (codice fiscale 01684210121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Laura Restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952 con studio in Milano, Corso Italia, n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal codice civile 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07093

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Borghi piccola società cooperativa a r.l.», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 53/05 del tribunale di Mantova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Borghi piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Mantova (codice fiscale 01966510206) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, con studio in Milano, in via Bigli, n. 2 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07094

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primula cooperativa sociale a r.l.», in Gemonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Primula cooperativa sociale a r.l.», con sede in Gemonio (Varese) (codice fiscale 02478330125) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Laura Restelli nata a Milano il 17 novembre 1952 con studio in Milano, Corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal codice civile 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07095

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global piccola società cooperativa», in Colle Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Global piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Colle Brianza (Lecco), (codice fiscale 13173600159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Piero Garavaglia nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947 con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07096

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia nuovi nuclei a r.l.», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 70/2005 del tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia nuovi nuclei a r.l.», con sede in Varese (codice fiscale 01164840124) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Piero Garavaglia nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 febbraio 1947, con studio in Milano, via Visconti di Modrone n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal codice civile 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07097

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Show Top», registrato al n. 13347.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2002 e successiva integrazione del 10 febbraio 2004 dall'impresa Serbios S.r.l. con sede legale in via E. Fermi, 112 - Badia Polesine (Rovigo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Show Vip ora ridenominato Show Top;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Rotenone - Piretrine - Piperonil Butossido;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 20 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Serbios S.r.l., con sede legale in via E. Fermi, 112 - Badia Polesine (Rovigo) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario «Irritante - pericoloso per l'ambiente» denominato Show Top con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 otobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13347.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SHOW TOP

INSETTICIDA NATURALE IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE

Composizione in peso

Rotenone puro .... g. 2 (20 g/litro)
Piretrine............................ g. 0,5 (= 5 g/litro)
(pari a g. 2 di estratto di piretro)
Piperonil butossido .... g 2 (20 g/litro)
Coformulanti e solventi: q.b. a. g. 100

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

Titolare della registrazione: **SERBIOS S.r.l.** Via E. Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: **SIPCAM S.p.A.** - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: litri 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20
Partita n.: ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Rotenone 2%; Piretrine 0,5% (2% estratto di piretro); Piperonilbutossido 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione:**
Rotenone: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali; tremori, convulsioni, bradicardia, anosmia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione.
Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed amatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Piperonilbutossido: ---
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE DEL PREPARATO

Il prodotto è un insetticida naturale che agisce per contatto e ingestione causando una iniziale paralisi e successiva morte dei parassiti. Esplica la sua massima attività insetticida nei primi 3 giorni mentre manifesta l'attività insettifuga (repellente) nei giorni successivi sino a 2 settimane.

MODALITÀ DI IMPIEGO

I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa dei parassiti, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche della giornata e, non avendo il prodotto effetto translaminare né sistemico, vanno eseguiti con pompe a elevata pressione, irrorando accuratamente tutta la pianta/coltura da proteggere in particolar modo la pagina inferiore delle foglie. E' preferibile eseguire due trattamenti a distanza di 2-3 giorni rispetto ad un superdosaggio del prodotto. Eventualmente ripetere il trattamento a distanza di 7-8 giorni contro le generazioni successive.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

In frutticoltura le dosi si riferiscono a trattamenti ad alto volume (10 hl/ha)

Coltura	Parassita	Dose di impiego ml/hl
Agrumi	Afidi, Tripidi, Cocciniglie (forme mobili), Mosca della frutta, Acari, Cimici, Aleurodidi (adulti), Formica argentina, Metcalfa, Tignole	400-700
Pomacee (Melo, Pero, Cotogno, Nespolo)	Afidi (compreso afide grigio del melo) in pre-fioritura, Psilla, Acari, Cocciniglie, Tentredini, Tripidi, Antonomo, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero, Cimici, Mosche della frutta, Piralide, Pandemis, Carpocapsa, Tignole, Metcalfa	400-700
Drupacee (Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino, Amarena, Mirabolano)	Afidi, Tripidi, Cocciniglie, Mosca della frutta, Acari, Tentredini, Cimici	400-700
	Metcalfa, Tignole	600-900
Fragole	Afidi, Tripidi, Cimici	400-700
Vite	Acari, Cicaline, Scafoideo, Cocciniglie, Tripidi, Tignole, Metcalfa	400-700
Olivo	Mosca dell'olivo, Tignola, Cocciniglie, Oziorrinco, Metcalfa	400-700
Mandorlo, Nocciolo	Pentatomidi (cimici verdi), Afidi (inizio infestazione), Tingide, Metcalfa, Balanino	400-700
Ortaggi (escluso funghi)	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Acari, Altica, Criocera, Meligete, Tipule, Cimici, Tentredini, Bemisia, Mosca, Moscerino, Cavolaia, Tonchi, Nottue	400-700
	Tignole, Dorifora, piramide	600-900
Patata	Afidi	300-450
	Dorifora	400-700
Cereali	Afidi	400-700
Tabacco	Afidi, Pulce (Epitrix)	400-700
Foraggere leguminose	Afidi, Apioni, Tonchi	400-700
Floreali, ornamentali, forestali, vivai; ornamentali e forestali site in aree verdi quali parchi, viali e giardini pubblici	Afidi (inizio infestazione), Tingidi, Aleurodidi (adulti), Altica, Antonomi, Pentatomidi (cimici verdi), Cocciniglie, Psille, Cicaline, Formiche, Meligete, Mosche, Tripidi, Tentredini	400-700
	Metcalfa, Minatori (adulti), Tortrici, Ifantria americana	600-900

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Versare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua agitando con cura. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con preparati alcalini. In caso di miscela con altri formulati accertarsi che vi sia evidenza di sufficiente sicurezza di compatibilità; è comunque consigliabile procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità chimico-fisica.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare a temperature superiori ai 5 °C, al riparo da luce ed umidità.

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

Sospendere il trattamento:
3 giorni prima della raccolta della fragola, melone, zucca, nocciolo e mandorlo;
20 giorni prima della raccolta dei cereali e olivo;
10 giorni prima della raccolta per le altre colture.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile anche degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003)

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua

Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Non operare contro vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

SHOW TOP

INSETTICIDA NATURALE IN FORMULAZIONE LIQUIDA EMULSIONABILE

Composizione in peso

Rotenone puro .... g. 2 (20 g/litro)
Piretrine............................ g. 0,5 (= 5 g/litro)
(pari a g. 2 di estratto di piretro)
Piperonil butossido .... g 2 (20 g/litro)
Coformulanti e solventi: q.b. a. g. 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

Titolare della registrazione: **SERBIOS S.r.l.** Via E. Fermi, 112 - 45021 Badia Polesine (RO)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: **SIPCAM S.p.A.** - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: litri 0,1
Partita n.: ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Rotenone 2%; Piretrine 0,5% (2% estratto di piretro); Piperonilbutossido 2%, le quali, separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione:**
Rotenone: irritante oculare e cutaneo, sensibilizzante; nausea, vomito, dolori addominali; tremori, convulsioni, bradicardia, anosmia. Apparato respiratorio: stimolazione seguita da depressione.
Piretrine: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed amatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Piperonilbutossido: ---
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A07066

DECRETO 7 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Aster», registrato al n. 12165.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 8 aprile 2004 dall'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Aster;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Clorsulfuron;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 20 dicembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Sipcam S.p.a. con sede legale in via Carroccio, 8 - Milano, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario «Pericoloso per l'ambiente» denominato Aster con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100 - 200 - 500 e kg 1 - 5 - 10 - 25.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12165.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ASTER

Erbicida selettivo in polvere bagnabile per il diserbo autunnale del frumento

Composizione:
- Clorsulfuron puro .... g. 24
- Coformulanti: quanto basta a .... g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100-200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n. ......

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un erbicida selettivo idoneo per il diserbo autunnale del frumento tenero e duro. Il prodotto è caratterizzato da azione di contatto e da attività residua con assorbimento attraverso l'apparato radicale.
È efficace per in controllo della maggior parte delle malerbe dicotiledoni e di diverse graminacee annuali quali:
Infestanti tra le più sensibili: *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), Anthemis aestivalis (Antemide dei campi), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Capsella bursa pastoris* (Borsapastore), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Lamium spp.* (Falsa ortica), *Lolium multiflorum* (Loglio), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Myagrum perfoliatum* (Miagro liscio), *Phalaris spp.* (Scagliola cangiante), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo strisciante), *Rumex spp.* (Romice), *Stellaria media* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica), *Viola arvensis* (Viola dei campi);
Infestanti molto sensibili: *Bifora radians* (Coriandolo puzzolente), *Chrysanthemum segetum* (Crisantemo campestre), *Cirsium arvensis* (Cardo campestre), *Equisetum spp.* (Coda di cavallo), *Galium aparine* (Caglio), *Papaver rhoeas* (Papavero spinoso), *Poa annua* (Fienarola annua), *Polygonum spp.* (Correggiola), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica).
Il prodotto è caratterizzato sia da una azione di contatto, sia da una attività residua con assorbimento attraverso l'apparato radicale.
Il prodotto, subito dopo l'assorbimento, blocca l'accrescimento delle malerbe sensibili, con sintomi visibili (decolorazione e successiva morte) che possono anche manifestarsi solo dopo una-tre settimane, condizioni di caldo ed umido dopo il trattamento favoriscono l'attività erbicida.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto può essere usato su frumento in pre- o post-emergenza precoce autunnale della coltura. In post-emergenza precoce controlla le avventizie mono e dicotiledoni. L'epoca migliore d'applicazione è quella compresa tra gli stadi cotiledonare e delle prime foglie vere delle infestanti.
In caso di siccità prolungata, non appena si ripristina un sufficiente grado di umidità nel terreno, vengono controllate anche le avventizie che germinano in tempi successivi.
Il prodotto si usa alla dose di 60 g/ha da distribuire con 300-600 litri di acqua (la dose maggiore di acqua su terreno zolloso, non ben lavorato o particolarmente secco).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare in poca acqua la dose stabilita di prodotto e quindi versare accuratamente nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazone al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.
AVVERTENZE. Effettuare un'accurata preparazione del letto di semina ed una copertura uniforme del seme.
Nell'esecuzione del trattamento evitare sovraopposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale: in caso tale sofferenza successivamente al trattamento lo stato di debilitazione della coltura può essere temporaneamente aggravato. Da non applicare su frumento da traseminare con essenze foraggere. Non impiegare il prodotto in terreni soggetti a forti ristagni di acqua o su terreno gelato o in presenza di brina. In caso di necessità di risemina nei terreni già trattati, ricorrere solo a frumento od orzo; per la risemina di orzo si consiglia un'aratura profonda.
Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dall'irroratore attraverso ripetuti lavaggi (almeno 2) sulle singole parti separatamente, impiegando soluzioni di ammoniaca per uso domestico al 6% nella misura di 0,5 litri per 15 minuti e successivamente acqua pulita per eliminare ogni residuo di ammoniaca. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca al 6%.
Sulle varietà Lontra, Libellula, Valle d'Oro e Cona, si consiglia di applicare il prodotto in post-emergenza precoce.
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo di azione.

COMPATIBILITA': il prodotto può essere usato in miscela con altri diserbanti selettivi, ove necessario per il controllo di malerbe non sensibili. Il prodotto è compatibile fisicamente con i più comuni erbicidi del frumento. Comunque si consiglia di verificare la compatibilità prima dell'uso. Il prodotto, salvo il caso di miscele con altri erbicidi selettivi ove necessario, non è da impiegare in miscela con altri antiparassitari o concimi.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

RESTRIZIONI DI IMPIEGO
Il prodotto è soggetto ad una degradazione rallentata in terreni alcalini ed in climi siccitosi. Alcune colture in rotazione al frumento sono danneggiate da tracce che in tali condizioni potrebbero rimanere nel terreno anche a distanza di 15-24 mesi dal trattamento.
In Italia settentrionale possono essere seminate le seguenti colture:
frumento ed orzo in monosuccessione; soia, granoturco e sorgo nell'anno successivo alla raccolta del frumento trattato con il prodotto; tutte le altre colture solo 20 mesi dopo l'applicazione del prodotto.
In Italia centrale, meridionale e isole, invece, il prodotto dovrà essere impiegato soltanto in caso di monosuccessione di frumento. In queste zone è raccomandato comunque di considerare con attenzione il piano colturale per i due-tre anni successivi al trattamento. Nell'anno precedente la semina di una coltura diversa da frumento ed orzo su terreno trattato con il prodotto, l'agricoltore dovrà coltivare una parcella della coltura prescelta al fine di accertare l'assenza di fitotossicità.
Evitare, durante il trattamento, che la miscela erbicida possa arrivare su colture limitrofe o su terreni da seminare con colture sensibili (ad esempio barbabietola). Nello svuotare e lavare l'attrezzatura porre la massima attenzione affinché il prodotto non possa arrivare direttamente o per dilavamento a contatto di colture vicine o delle loro radici. Il prodotto in particolari situazioni (ad es. abbondanti piogge successive al trattamento) può determinare un leggero, temporaneo ingiallimento del frumento.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ASTER

Erbicida selettivo in polvere bagnabile per il diserbo autunnale del frumento

Composizione:
- Clorsulfuron puro . . . . g. 24
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

SIPCAM – Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100

Partita n. ......

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A07067

DECRETO 12 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fluvius», registrato al n. 12193.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 2004 dall'impresa Goldschmidt GmbH con sede legale in Goldschmidtstrasse 100 Essen (Germania) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Fluvius;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare a 5 anni la validità dell'autorizzazione del prodotto sopra citato;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 ottobre 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 23 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Goldschmidt, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen (Germania);

Goldschmidt Chemical Corp. 914 E. Randolph Road, Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.;

e confezionato presso gli stabilimenti dell'imprese:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo);

Chemia S.p.a. - strada statale 255, km 46, S. Agostino (Ferrara);

Finstar s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Goldschmidt GmbH con sede legale in Goldschmidtstrasse 100 Essen (Germania) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario «Nocivo - Pericoloso per l'ambiente» denominato Fluvius con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,10 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dalle imprese estere:

Goldschmidt, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen (Germania);

Goldschmidt Chemical Corp. 914 E. Randolph Road, Hopewell, Virginia 23860 U.S.A;

Finstar s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik;

nonché confezionato negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1º febbraio 2000;

Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo), autorizzato con decreto del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;

Chemia S.p.a. - strada statale 255, km 46, S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12193.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLUVIUS®

Coadiuvante per trattamenti erbicidi, fungicidi, insetticidi. Concentrato solubile

FLUVIUS®

Composizione:
100 g di prodotto contengono
trisilossano etossilato propossilato puro 75.0 g (= 765 g / l) sottoprodotti di sintesi q.b. a 100 g

Xn NOCIVO

R 20 NOCIVO PER INALAZIONE
R21 NOCIVO PER CONTATTO CON LA PELLE
R36 : IRRITANTE PER GLI OCCHI
R 51-53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Pericoloso per l'ambiente

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare gli aerosoli
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza

GOLDSCHMIDT GmbH, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania) Tel. +49 201 173 01 Fax +49 201 173 000

Officine di produzione:
- GOLDSCHMIDT, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania)
- GOLDSCHMIDT Chemical Corp., 914. E. Randolph Road , Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.

Officine di confezionamento :
- ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro
- D.I.A.C.H.E.M. S.p.A.– Unità produttiva S.I.F.A.,Caravaggio BG
- CHEMIA S.p.A. Strada Statale 255 km 46 S.Agostino FE
- FINSTAR s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....
Il contenitore non può essere riutilizzato

Partita n. *litri*

NORME DI SICUREZZA
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Misure generali : nella eventualità di intossicazioni, peraltro remota, portare il paziente in ambiente ventilato e tenerlo caldo. Non somministrare nulla per bocca e non indurre il vomito. Mettersi in contatto con il più vicino Centro Antiveleni.
In caso di ingestione od inalazione : chiamare il medico e mostrargli l'etichetta o la confezione.
In caso di contatto con la pelle : togliere il vestiario contaminato e lavare le parti venute a contatto con il prodotto con sapone ed abbondante acqua.
In caso di contatto con gli occhi :sciacquare con abbondante acqua pulita e continuare a risciacquare per altri 15 minuti. In caso di arrossamento od irritazioni persistenti consultare uno specialista.

Consultare un Centro Antiveleni

Taglie: litri 0,10- 0,25- 0,5 - 1 - 5 – 10 - 20

Proprietà di FLUVIUS

FLUVIUS è un coadiuvante a base di trisilossano organo-modificato per l'impiego in miscela con prodotti fitosanitari.
FLUVIUS agisce riducendo la tensione superficiale della miscela antiparassitaria e consente una distribuzione uniforme delle gocce sulla superficie irrorata.
L'impiego di FLUVIUS consente : una migliore copertura delle colture trattate con prodotti fitosanitari, un rapido assorbimento di prodotti sistemici e translaminari in tal modo riducendo il rischio di dilavamento dopo l'irrorazione
FLUVIUS non possiede alcuna efficacia biologica ma esclusivamente fisica.

Applicazione del prodotto

FLUVIUS può essere impiegato in miscela con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive delle seguenti classi chimiche :
erbicidi : sulfuniluree, arilfenossipropionati, derivati degli acidi benzoici, fenocarbossilici, glicine (glifosate, glufosinate)
fungicidi ad azione di contatto : carbossimidi, dicarbossimidi, ditiocarbammati, composti inorganici (rame, zolfo), nitrili e pirimidine.
fungicidi ad azione sistemica/translaminare : benzimidazoli, morfoline, fenilamidi, triazoli.
insetticidi ad azione di contatto : regolatori di crescita (cyromazina, benzoiluree), microbiologici (Bacillus thuringiensis) , piretroidi.
insetticidi ad azione sistemica/translaminare : avermectine, carbammati

Dosi di impiego : 100 ml/100 litri di acqua

Preparazione della miscela

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratore e dare inizio all'agitazione. Aggiungere il fungicida/insetticida/erbicida seguendo le raccomandazioni in etichetta. Continuare l'agitazione. Aggiungere la dose raccomandata di FLUVIUS e terminare il riempimento del serbatoio con acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità e sicurezza per le colture: FLUVIUS è generalmente compatibile con prodotti fitosanitari. Tuttavia, data la gamma di formulati commerciali disponibili, si consiglia di effettuare una verifica della compatibilità e della sicurezza per la coltura su una superficie ristretta. Non impiegare FLUVIUS in soluzioni acquose ammoniacali o con urea.

Avvertenza : Per la miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza .

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Rispettare le raccomandazioni di impiego per i prodotti in miscela.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENTITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE IL PRODOTTO E IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI

Numero di lotto ..... Data di produzione ....

® marchio registrato Goldschmidt GmbH, Germania

Goldschmidt GmbH è una società del gruppo Degussa

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FLUVIUS®
Coadiuvante per trattamenti erbicidi, fungicidi, insetticidi. Concentrato solubile

FLUVIUS®

Composizione:

100 g di prodotto contengono :
trisilossano etossilato propossilato puro 75.0 g (= 765 g / l)
sottoprodotti di sintesi q.b. a 100 g

NOCIVO

R 20 NOCIVO PER INALAZIONE
R21 NOCIVO PER CONTATTO CON LA PELLE
R36 : IRRITANTE PER GLI OCCHI
R 51-53 TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI PUÒ PROVOCARE A LUNGO TERMINE EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Pericoloso per l'ambiente

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare gli aerosoli
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza

GOLDSCHMIDT GmbH, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania) Tel. +49 201 173 01 Fax +49 201 173 000

Officine di produzione:

- GOLDSCHMIDT, Goldschmidtstrasse 100 , 45127 Essen (Germania)
- GOLDSCHMIDT Chemical Corp., 914. E. Randolph Road , Hopewell, Virginia 23860 U.S.A.

Officine di confezionamento :

- ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro
- D.I.A.C.H.E.M. S.p.A.– Unità produttiva S.I.F.A.,Caravaggio BG
- CHEMIA S.p.A. Strada Statale 255 km 46 S.Agostino FE
- FINSTAR s.r.o. Prazskà 54, 280 02 Kolin Czech Republik

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....

Il contenitore non può essere riutilizzato Partita n. ***0,100 litri***

NORME DI SICUREZZA

Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Misure generali : nella eventualità di intossicazioni, peraltro remota, portare il paziente in ambiente ventilato e tenerlo caldo. Non somministrare nulla per bocca e non indurre il vomito. Mettersi in contatto con il più vicino Centro Antiveleni.
In caso di ingestione od inalazione : chiamare il medico e mostrargli l'etichetta o la confezione.
In caso di contatto con la pelle : togliere il vestiario contaminato e lavare le parti venute a contatto con il prodotto con sapone ed abbondante acqua.
In caso di contatto con gli occhi : sciacquare con abbondante acqua pulita e continuare a risciacquare per altri 15 minuti. In caso di arrossamento od irritazioni persistenti consultare uno specialista.

Consultare un Centro Antiveleni

AVVERTENZA : PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

FLUVIUS®

Coadiuvante per trattamenti erbicidi, fungicidi, insetticidi. Concentrato solubile

Proprietà di FLUVIUS

FLUVIUS è un coadiuvante a base di trisilossano organo-modificato per l'impiego in miscela con prodotti fitosanitari.
FLUVIUS agisce riducendo la tensione superficiale della miscela antiparassitaria e consente una distribuzione uniforme delle gocce sulla superficie irrorata.
L'impiego di FLUVIUS consente : una migliore copertura delle colture trattate con prodotti fitosanitari, un rapido assorbimento di prodotti sistemici e translaminari in tal modo riducendo il rischio di dilavamento dopo l'irrorazione
FLUVIUS non possiede alcuna efficacia biologica ma esclusivamente fisica.

Applicazione del prodotto

FLUVIUS può essere impiegato in miscela con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive delle seguenti classi chimiche :
erbicidi : sulfuniluree, arilfenossipropionati, derivati degli acidi benzoici, fenocarbossilici, glicine (glifosate, glufosinate)
fungicidi ad azione di contatto : carbossimidi, dicarbossimidi, ditiocarbammati, composti inorganici (rame, zolfo), nitrili e pirimidine.
fungicidi ad azione sistemica/translaminare : benzimidazoli, morfoline, fenilamidi, triazoli.
insetticidi ad azione di contatto : regolatori di crescita (cyromazina, benzoiluree), microbiologici (Bacillus thuringiensis) , piretroidi.
insetticidi ad azione sistemica/translaminare : avermectine, carbammati

Dosi di impiego : 100 ml/100 litri di acqua

Preparazione della miscela

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratore e dare inizio all'agitazione. Aggiungere il fungicida/insetticida/erbicida seguendo le raccomandazioni in etichetta. Continuare l'agitazione. Aggiungere la dose raccomandata di FLUVIUS e terminare il riempimento del serbatoio con acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità e sicurezza per le colture: FLUVIUS è generalmente compatibile con prodotti fitosanitari. Tuttavia, data la gamma di formulati commerciali disponibili, si consiglia di effettuare una verifica della compatibilità e della sicurezza per la coltura su una superficie ristretta.
Non impiegare FLUVIUS in soluzioni acquose ammoniacali o con urea.

Avvertenza : Per la miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossere indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Rispettare le raccomandazioni di impiego per i prodotti in miscela.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENTITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE IL PRODOTTO E IL SUO IMBALLAGGIO SECONDO LE NORME VIGENTI

Numero di lotto ..... Data di produzione ....

® marchio registrato Goldschmidt GmbH, Germania

06A07064

DECRETO 20 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Satel», registrato al n. 12181.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4, della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2004 dall'impresa Tecomag S.r.l. con sede legale in via S. Onofrio, 13 - Formigine (Modena) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Satel;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Dicamba;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 4 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

United Phosphorus Ltd - Sandbach (GB);

Chemia S.p.a. - S. Agostino Ferrara;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'impresa Tecomag S.r.l. con sede legale in via S. Onofrio, 13 - Formigine (Modena) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario «Irritante» denominato Satel con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 500 e litri 1 - 5 - 10 - 20.

3. Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

Chemia S.p.a. - S. Agostino Ferrara, autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994, nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

United Phosphorus Ltd - Sandbach (GB).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12181.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Satel

Diserbante selettivo di post- emergenza
Liquido Solubile

PARTITA N.

IRRITANTE

COMPOSIZIONE
DICAMBA puro g 21,2 (230 g/l)
(corrispondente a g 25,5 di sale dimetilamminico puro)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi
Nocivo per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

Tecomag srl - Via S. Onofrio,13 - 41043 Formigine (MO)

OFFICINA DI PRODUZIONE
United Phosphorus Ltd – Sandbach (GB)
Chemia Spa -44040 S. Agostino -Ferrara

Registrazione n° xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto : ml 500; litri 1, 5, 10, 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.
Terapia : sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SATEL è un diserbante che agisce alterando il metabolismo enzimatico delle infestanti con cui viene a contatto. Esso viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta attraverso la circolazione linfatica. Il prodotto, da applicare in post-emergenza delle malerbe, oltre a controllare dicotiledoni perenni quali Vilucchio (Convolvolus arvensis) e Stoppione (Cirsium arvense), è efficace nei confronti di numerose specie di infestanti annuali quali Cencio molle (Abutilon theophrasti), Amaranto (Amaranthus retroflexus), Anagallide (Anagallis arvensis), Iva comune (Ajuga spp), Atriplice maggiore (Atriplex patula), Forbicina (Bidens spp), Borsa del pastore (Capsella bursa-pastoris), Fiordaliso (Centaurea cyanus), Farinaccio (Chenopodium album), Stramonio (Datura stramonium), Convolvolo nero (Fallopia convolvolus), Fumaria (Fumaria officinalis), Canapaccia comune (Galeopsis tetrahil), Galinsoga comune (Galinsoga parviflora), Attaccamano (Galium aparine), Camomilla (Matricaria chamomilla), Papavero (Papaver rhoeas), Correggiola (Polygonum aviculare), Persicaria (Polygonum persicaria), Porcellana (Portulaca oleracea), Rapastrella (Raphanus raphamstrum), Sicio (Sycios angulatus), Senape (Sinapis arvensis), Erba calderina (Senecio vulgaris), Erba morella (Solanum nigrum), Arenaiola (Spergula arvensis), Stellaria (Stellaria media), Erba storna (Thlaspi arvense), Ortica minore (Urtica urens), Veronica (Veronica spp), Veccia (Vicia spp), Nappola (Xanthium spp).

CAMPI DI IMPIEGO
SATEL è un erbicida selettivo per il controllo delle infestanti di Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Avena, Prati di graminacee (ornamentali, pascoli, campi sportivi e campi da golf), Asparago e Melo.

DOSI E MODALITÀ' DI IMPIEGO
MAIS: impiegare in post-emergenza con le infestanti ai primi stadi di sviluppo e con Mais a 3-4 foglie fino ad un massimo di 6-7 foglie (altezza 40 cm), alla dose di 0,8-1,2 l/ha.
SORGO : impiegare in post-emergenza della coltura allo stadio di 3-4 foglie alla dose di 0,8-1 l/ha
FRUMENTO-ORZO-SEGALE-AVENA: intervenire dallo stadio della coltura di 4 foglie fino ad inizio levata alla dose di 0,5 l/ha. E' consigliabile, per ottenere migliori risultati, trattare quando le infestanti e la coltura siano in attiva crescita.
PRATI DI GRAMINACEE (ornamentali, pascoli, campi sportivi, campi da golf): effettuare il trattamento quando le infestanti abbiano almeno 2 foglie sviluppate alla dose di 1 l/ha per applicazioni a pieno campo e con soluzione allo 0,2% per trattamenti localizzati. Si consiglia di non intervenire immediatamente dopo lo sfalcio.
ASPARAGO: il trattamento deve essere effettuato in primavera prima dell'emergenza dei turioni, preferibilmente su terreno sarchiato e leggermente umido, sia con trattamenti a pieno campo alla dose di 0,2-0,5 l/ha, sia con trattamenti localizzati con soluzione allo 0,2%. Utilizzare per i trattamenti un volume d'acqua di 200-400 l/ha, fino a 500-600 l/ha.
MELO: effettuare il trattamento alla dose di 1-1,5 l/ha con l'avvertenza di non colpire le parti verdi della coltura

AVVERTENZE : non impiegare su colture di mais trapiantate su terreni sabbiosi o con basso contenuto di sostanza organica; evitare ohe la nube irrorante possa giungere a contatto con colture vicine.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

COMPATIBILITA'
SATEL e' compatibile con i principali erbicidi di post-emergenza presenti sul mercato quali MCPA, Mecoprop, Pendimetalin, 2,4-D, Tribenuron metile, Triasulfuron qualora le condizioni di applicazione lo richiedano. In caso di miscele utilizzare SATEL a dosi dimezzate. AVVERTENZA :in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI - SORGO: 130 giorni, MELO: 30 giorni; ALTRE COLTURE:20 giorni

- Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato Il rispetto delle suddette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A07065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2006.

Approvazione del questionario per gli studi di settore ESG54.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone:

1. Approvazione del questionario ESG54.

1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l'annesso questionario ESG54 recante i dati necessari per l'evoluzione dello studio di settore SG54U.

1.2 Il questionario deve essere compilato dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2005, hanno esercitato, in via prevalente, in termini di ricavi conseguiti, l'attività di Sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2, ovvero, quale che sia il codice di attività utilizzato, quella di «Raccolta delle giocate relativa agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto del concessionario, in veste di esercenti o di possessori degli apparecchi medesimi». Ai fini della determinazione della prevalenza devono essere sommati i ricavi derivanti dalle attività sopra elencate.

1.3 Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ogni riferimento all'anno 1995 è sostituito da quello all'anno 2005.

1.4 Il questionario di cui al punto 1.1 del presente provvedimento è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet www. agenziaentrate.gov.it

1.5 Il medesimo questionario può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che gli stessi rechino l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2. Modalità e termini per la trasmissione dei dati.

2.1 I dati relativi al questionario devono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso il servizio telematico, Entratel o Internet, utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni ovvero avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La predetta trasmissione deve essere effettuata entro il 12 settembre 2006, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Motivazioni.

Il presente provvedimento approva il questionario ESG54 da utilizzare per l'acquisizione di informazioni utili all'evoluzione dello studio di settore SG54U - Sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2, che sostituirà quello attualmente in vigore. Inoltre il provvedimento stabilisce le modalità cui i contribuenti devono attenersi per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73 comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore:

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (articoli 3, comma 2, e 16), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità dei dirigenti generali;

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalità per la compilazione e l'invio all'Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;

legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9-*bis*, comma 3): Gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere modificati con decreto ministeriale;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 13): Norme interpretative del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3, comma 1, e 14;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-*bis* e 3): Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100 (art. 2): Possibilità di trasmettere in via telematica i dati contenuti nei questionari per gli studi di settore, per il tramite dei soggetti abilitati;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 399) revisione degli studi di settore: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Studi di settore

QUESTIONARIO PER L'EVOLUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
MODELLO ESG54

Codici attività

92.72.2	Sale giochi e biliardi
....	Raccolta delle giocate relativa agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto del concessionario, in veste di esercenti o di possessori degli apparecchi medesimi.

PREMESSA

Il presente questionario è finalizzato alla raccolta degli elementi necessari per l'evoluzione dello studio di settore già in vigore. I dati contenuti nelle risposte sono indispensabili per integrare la base informativa costituita a seguito dell'invio dei primi questionari e dei modelli costituenti parte integrante delle dichiarazioni Unico presentate dai contribuenti durante i periodi d'imposta di applicazione dello studio oggetto di evoluzione. Tali dati non saranno in alcun modo presi a base della normale attività di accertamento né trasmessi ad altri uffici pubblici.
Con le predette informazioni sarà possibile elaborare una versione più aggiornata dello studio in grado di cogliere le modificazioni intervenute nel comparto economico di riferimento e il relativo impatto sugli operatori interessati.
Com'è noto, gli studi di settore costituiscono un sistema utile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi delle singole attività economiche, realizzato tramite la raccolta sistematica non solo di dati di carattere fiscale, ma anche di numerosi altri elementi che caratterizzano l'attività e il suo contesto economico. Con questo sistema, adottato con il pieno consenso delle associazioni di categoria, l'Amministrazione finanziaria si è avviata su una nuova strada basata sulla trasparenza e sul confronto.
Una volta approvati, gli studi sono destinati a rimanere come riferimento costante, ma, poiché sono inseriti in un sistema caratterizzato dalla dinamicità degli accadimenti economici, assume un ruolo importante l'attività di aggiornamento ed affinamento. La predetta attività consente di tener conto, attraverso interventi di "evoluzione", delle variazioni che sono intervenute successivamente all'approvazione dello studio originario e che hanno potuto riguardare i prodotti, il processo di trasformazione o commercializzazione, il mercato, ecc.
Si parla di "evoluzione" poiché l'intervento al quale è interessato uno studio già approvato non si limita alla riconsiderazione di alcuni aspetti o determinate funzionalità, ma coinvolge l'intero impianto costruttivo, fino a ridisegnare uno studio nuovo, innovativo rispetto alla versione precedente.
In questa ottica è indispensabile disporre dei dati che caratterizzano gli aspetti economici interessati dalle trasformazioni.
Il questionario è stato predisposto tenendo conto delle informazioni strettamente necessarie all'attività di evoluzione. Per quanto è stato possibile, non sono stati richiesti i dati già in possesso o altrimenti reperibili da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Una volta elaborata, anche la versione evoluta dello studio di settore sarà presentata, per il relativo parere, alla Commissione degli esperti, di cui all'art. 10 della legge n. 146 del 1998, nella quale sono rappresentate le associazioni di categoria, gli ordini e le associazioni professionali.
Si fa presente che lo studio di settore attualmente in vigore, oggetto di evoluzione, è applicabile fino alla approvazione della nuova versione.

1. CONTRIBUENTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO

Sono tenuti alla trasmissione del questionario, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i contribuenti che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2005 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo non superiore a euro 5.164.569.
Il presente questionario deve essere trasmesso anche dai soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
La collaborazione dei contribuenti nella compilazione del questionario è fondamentale per implementare la base informativa necessaria alla evoluzione degli studi di settore.
Per evitare che l'inadempienza di alcuni contribuenti possa determinare anomalie nella elaborazione dei dati, l'Amministrazione finanziaria potrà acquisire direttamente presso i contribuenti i dati richiesti nei questionari che non sono stati restituiti entro i termini previsti o per verificare la veridicità dei dati indicati nei questionari restituiti.
Ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione e sui termini di restituzione dei questionari possono essere reperite collegandosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.
É possibile reperire il questionario sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Il questionario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è possibile utilizzare fotocopie per la presentazione all'intermediario per l'invio telematico.

2. CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO

Non sono tenuti alla trasmissione del questionario i soggetti che nel periodo d'imposta 2005 sono stati interessati da una delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore.
Tuttavia, detti contribuenti potranno chiarire i motivi per i quali non hanno inviato lo stesso nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria dovesse richiedere loro i dati e, qualora lo ritengano opportuno, possono segnalare di trovarsi nelle condizioni di esonero con le modalità indicate nel paragrafo 1 delle istruzioni per la compilazione.
I contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari non sono tenuti alla compilazione del questionario.

3. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO

La compilazione del questionario va effettuata con la massima attenzione, in quanto eventuali errori potrebbero determinare anomalie nell'aggiornamento della base informativa che si intende realizzare utilizzando i dati forniti dai contribuenti.
Il questionario è stato predisposto per la generalità dei contribuenti che svolgono l'attività o le attività oggetto di analisi. Conseguentemente, alcune delle richieste in esso contenute potrebbero non riguardare alcuni contribuenti, i quali dovranno, quindi, lasciare in bianco i campi del questionario che non li interessano.
I dati richiesti, in particolare quelli espressi in percentuale, avendo carattere statistico, possono essere forniti con una approssimazione che non stravolga la natura della rilevazione effettuata.
Nei questionari non vanno indicati importi con i decimali, neanche per i dati espressi in percentuale.
Per semplificare la compilazione, sul questionario sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

4. COME SI PRESENTA IL QUESTIONARIO

Il questionario deve essere compilato dal contribuente e trasmesso per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il **12 settembre 2006**.
I contribuenti possono effettuare la trasmissione telematica dei dati:
– direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
– rivolgendosi agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;

Si ricorda che la trasmissione telematica, oltre a facilitare le operazioni di acquisizione dei dati, consente di ottenere i seguenti vantaggi:
– un'attestazione dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta ricezione del questionario;
– un minor numero di errori, poiché si evitano quelli derivanti dall'acquisizione dei dati dal modello cartaceo;
– la possibilità di verificare la correttezza formale dei dati, utilizzando gli appositi programmi di controllo resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO EVOLUZIONE ESG54

1. GENERALITÀ

Il questionario va compilato con riferimento al periodo di imposta 2005. I contribuenti non tenuti alla presentazione del questionario, come indicato nel paragrafo 2 delle istruzioni generali, possono restituirlo compilando solo il quadro "Dati anagrafici e relativi all'attività" e barrando l'apposita casella in alto a destra.
Il questionario è così composto:
- Dati anagrafici e relativi all'attività;
- Quadro A – Personale addetto all'attività;
- Quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- Quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- Quadro E – Beni strumentali;
- Quadro F – Elementi contabili.

Si fa presente che l'acquisizione dei dati previsti nei quadri A ed F del presente questionario, già richiesti con il modello SG54U relativo al periodo d'imposta 2005, si è resa necessaria al fine di operare tempestivamente l'analisi per l'evoluzione dello studio in questione, considerate le rilevanti modifiche normative intervenute nella disciplina del settore.

Si fa presente, inoltre, che:
- qualora siano richiesti dati suscettibili di variazione nel corso dell'anno e non sia disposto diversamente nelle istruzioni, si deve far riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre 2005;
- i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che sono richiesti nel questionario con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta.

2. DATI ANAGRAFICI E RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

In questo quadro vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, la natura giuridica, i dati anagrafici o la denominazione, il domicilio fiscale, i codici delle attività esercitate desunti dalla tabella di classificazione ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003 e in vigore dal 1° gennaio 2004, e le relative incidenze percentuali rispetto ai ricavi complessivi, come di seguito specificato.

2.1 Attività esercitate

Il questionario deve essere compilato dai contribuenti che svolgono come attività prevalente quella contraddistinta dal codice **92.72.2 – "Sale giochi e biliardi"**, oppure, quale che sia il codice di attività utilizzato, quella di **Raccolta delle giocate relativa agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto del concessionario, in veste di esercenti o di possessori degli apparecchi medesimi.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2005. Ai fini della determinazione della prevalenza, i ricavi derivanti dalle attività sopra elencate devono essere sommati.

ATTENZIONE
Sono esclusi dalla compilazione del questionario i contribuenti che hanno conseguito dall'esercizio della somma delle attività precedentemente individuate un ammontare di ricavi inferiore all'80% dei ricavi complessivi.

Per tutte le attività di impresa esercitate, compresa quella contraddistinta dal codice 92.72.2 – "Sale giochi e biliardi", il contribuente deve indicare i relativi codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti con riferimento a ciascuna di esse rispetto ai ricavi derivanti dal totale delle attività svolte. E' possibile indicare complessivamente sino a quattro attività. In presenza di un maggior numero di attività, il contribuente si limiterà ad indicare le quattro più significative in termini di ricavi conseguiti.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2005. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2005. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Devono essere altresì indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente alla data del 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto e che mantengono ancora efficacia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Nel presente quadro deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2005. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al

2005, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del questionario;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono stati utilizzati per l'esercizio dell'attività.
La superficie da indicare deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2005. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare, indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'attività.
  In corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'attività ricreativa;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati all'attività ricreativa;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito o a riparazioni;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a parcheggio riservato alla clientela;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati esclusivamente a bar;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati esclusivamente a ristorazione (pizzeria, ristorante, ecc.);
- nel **rigo B10**, il numero di giorni di apertura nell'anno;

Bar a gestione diretta (da indicare solo se è stato compilato il rigo B08)

- nei **righi B11** e **B12**, barrando la relativa casella, se il bar a gestione diretta effettua, rispettivamente, solo servizio al banco o servizio ai tavoli;
- nel **rigo B13**, il numero dei posti a sedere;

Servizio di ristorazione a gestione diretta (da indicare solo se è stato compilato il rigo B09)

- nel **rigo B14**, il numero dei posti a sedere.

5 . QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

ATTENZIONE
Si precisa che il riferimento all'art. 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi al testo, in vigore sino al 31/12/2005, anteriore alle modifiche recate dalla Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006).

In particolare, indicare:

Tipologia di attività

- nei **righi** da **D01** a **D09**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle attività elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D01 a D09 deve risultare pari a 100.

Tipologia di apparecchi e attrezzature

- nei **righi** da **D10** a **D21**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'impiego degli apparecchi e delle attrezzature elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D10 a D21 deve risultare pari a 100;

Locali di terzi presso i quali sono collocate le apparecchiature

- nei **righi** da **D22** a **D24**, con riferimento ai ricavi di cui ai righi D01 e D02, la percentuale dei ricavi derivanti dalla gestione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS e di altri apparecchi da intrattenimento presso i locali di terzi elencati, in rapporto ai ricavi conseguiti dal totale delle attività di cui ai righi D01 e D02. Il totale delle percentuali indicate nei righi da D22 a D24 deve risultare pari a 100;

Addetti all'attività dell'impresa

– nei **righi D25** e **D26**, con riferimento alle tipologie di addetti individuate:
  – nella **prima colonna**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente, come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i collaboratori c.d. a progetto) e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività d'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto alla manutenzione ha prestato servizio per due mesi e un altro addetto per cinque mesi, nel rigo D23 andrà indicato il numero due. Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti per i quali sono stati stipulati più contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo d'imposta considerato;
  – nella **seconda colonna**, il numero degli addetti titolari di rapporto di lavoro dipendente e, nella **terza colonna**, il numero delle relative giornate retribuite.

Costi specifici

– nel **rigo D27**, l'ammontare dell'imposta sugli intrattenimenti dovuta per il 2005 e indicata nel rigo F15 – Costo per la produzione di servizi;
– nel **rigo D28**, l'ammontare delle quote di incasso erogate ai titolari degli esercizi presso i quali sono installate le apparecchiature di intrattenimento indicate;
– nel **rigo D29**, l'ammontare delle spese sostenute per servizi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature;
– nel **rigo D30**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i collaboratori c.d. a progetto) che, nell'anno 2005, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del questionario, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2005;
– nel **rigo D31**, l'ammontare delle spese sostenute per carburanti;
– nel **rigo D32**, l'ammontare delle spese sostenute per noleggio di automezzi adibiti al trasporto di apparecchi;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D33**, i consumi di energia elettrica, espressi in Kwh, delle sole sale giochi interessate alla compilazione del questionario;
– nel **rigo D34**, barrando la relativa casella, se il contribuente interessato alla compilazione del questionario è in regime Iva ordinario;
– nel **rigo D35**, l'anno di opzione per il regime Iva ordinario. Questo dato deve essere indicato solo se è stato compilato il rigo D34;

Mezzi di trasporto

– nei **righi** da **D36** a **D40**, il numero dei veicoli utilizzati, per ciascuna tipologia individuata.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2005.

ATTENZIONE
Si precisa che il riferimento all'art. 110 comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi al testo, in vigore sino al 31/12/2005, anteriore alle modifiche recate dalla Legge 23/12/2005 n. 266 (Finanziaria 2006).

In particolare, indicare:

Apparecchi in funzione

– nei **righi** da **E01** ad **E11**, per ciascuna tipologia individuata:
  – nella **prima colonna**, il numero totale dei beni strumentali;
  – nella **seconda colonna**, il numero dei beni strumentali collocati presso esercizi di terzi;
  – nella **terza colonna**, il numero dei beni strumentali collocati da terzi presso il proprio esercizio;

Valore dei beni strumentali

– nel **rigo E12**, il valore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ad esclusione di quelli disponibili per effetto di contratti di noleggio.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili relativi al periodo d'imposta 2005 necessari per l'aggiornamento dello studio di settore SG54U.

ATTENZIONE
Si fa presente che i salti di numerazione dei righi del presente quadro sono intenzionali. Per agevolare la compilazione da parte del contribuente, infatti, si è ritenuto di utilizzare la medesima numerazione dei corrispondenti righi presenti nel modello SG54U allegato ad Unico 2006.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..
Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo questionario.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  Non si deve tenere conto, invece:
  • dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  • dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08.
    Si tratta, ad esempio:
    – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
    – dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
    – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
    – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.
  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;

– nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85

(indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.).
Nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.).
Nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso quelle riguardanti:
  – la rivendita di carburante;
  – la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  – la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  – la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  – la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  – la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  – la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  – la riscossione bollo auto, canone rai e multe.
  Ulteriori attività possono essere individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;

ATTENZIONE
Nei righi da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno indicati per l'entità dell'aggio conseguito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, ma devono essere indicati in conformità alle modalità da seguire nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2006. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.
Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nei righi da F08 a F11, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.). Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai

gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

ATTENZIONE
Per gli esercenti l'attività di gestione di apparecchi di intrattenimento vanno indicate nel presente rigo le spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati all'esercizio dell'attività.
Ai fini della compilazione di questo rigo, non deve essere considerata l'imposta sul valore aggiunto versata ai sensi dell'art. 74, comma 6, del D.P.R. 633/72.
Devono essere incluse nel rigo in oggetto, invece, le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.
    Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
    • le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti;
    • i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires e i relativi rimborsi spese;
    • la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18**, **campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti, rispettivamente:
– nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
– nel **campo 3**, i canoni di noleggio per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19**, **campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     • di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     • in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi").
  Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi", quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti, rispettivamente:
- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");
- nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita) da indicare nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2006.
  In particolare, dovrà coincidere:
  - per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
  - per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
  - per le società di capitali, con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali;
  - per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;
- nel **rigo F29**, **campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995, i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);
- nel **campo 2** del **rigo F29**, deve essere indicato il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di noleggio, già inclusi nel campo 1.

Questionario per l'evoluzione degli studi di settore
Modello ESG54

Anno di riferimento 2005

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nel presente questionario e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel questionario sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di raccolta degli elementi necessari per l'evoluzione di studi di settore già in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.
Tali dati non saranno in alcun modo presi a base della normale attività di accertamento, né comunicati ad altri soggetti.

Dati personali

I dati richiesti nel questionario devono essere inviati per costituire la base informativa necessaria alla elaborazione degli studi di settore.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

Titolari del trattamento

Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO ESG54

Questionario per l'evoluzione degli studi di settore anno di riferimento 2005

MODELLO ESG54

Contribuente non tenuto alla compilazione del questionario ☐

Dati anagrafici e relativi all'attività

Codice Fiscale		Partita IVA		Natura Giuridica			
PERSONA FISICA	Cognome			Nome			
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	Denominazione						
DOMICILIO FISCALE (INDIRIZZO COMPLETO)	Via, Piazza, Numero civico			Telefono prefisso	Numero		
	C.A.P.	Comune				Prov.	
ATTIVITÀ ESERCITATE	Codifica	Incidenza sui ricavi %	Codifica	Incidenza sui ricavi %	Codifica	Incidenza sui ricavi %	
	Codifica	Incidenza sui ricavi %					

Quadro A – Personale addetto all'attività

	PERSONALE		NUMERO GIORNATE RETRIBUITE
A1	Dipendenti a tempo pieno		
A2	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito		
A3	Apprendisti		
A4	Assunti con contratto di formazione lavoro, di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione del lavoro		
		NUMERO	PERCENTUALE DI LAVORO PRESTATO
A5	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A6	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A7	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		%
A8	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		%
A9	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		%
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		%
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		%
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		%
A13	Amministratori non soci		

MODELLO ESG54

Quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	**Numero complessivo delle unità locali**		
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5	
B01	Comune		
B02	Provincia (sigla)		
B03	Locali destinati a ufficio		Metri quadrati
B04	Locali destinati all'attività ricreativa		Metri quadrati
B05	Spazi all'aperto destinati all'attività ricreativa		Metri quadrati
B06	Locali destinati a deposito/riparazioni		Metri quadrati
B07	Parcheggio riservato alla clientela		Metri quadrati
B08	Spazi destinati esclusivamente a bar		Metri quadrati
B09	Spazi destinati esclusivamente a ristorazione (pizzeria, ristorante, ecc.)		Metri quadrati
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero
	Bar a gestione diretta - (da indicare solo se è stato compilato il rigo B08)		
B11	Bar con solo servizio al banco		Barrare la casella
B12	Bar con servizio ai tavoli		Barrare la casella
B13	Posti a sedere		Numero
	Servizio di ristorazione a gestione diretta - (da indicare solo se è stato compilato il rigo B09)		
B14	Posti a sedere		Numero

MODELLO ESG54

Quadro D – Elementi specifici dell'attività

	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Percentuale sui ricavi
D01	Gestione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati presso esercizi di terzi	%
D02	Gestione di altri apparecchi da intrattenimento collocati presso esercizi di terzi	%
D03	Gestione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati presso esercizi propri	%
D04	Gestione di altri apparecchi da intrattenimento collocati presso esercizi propri	%
D05	Esercizio di sala giochi dotata di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS di terzi	%
D06	Esercizio di sala giochi dotata di altri apparecchi da intrattenimento di terzi	%
D07	Vendita di apparecchi da intrattenimento	%
D08	Servizio bar/ristorazione (solo in caso di gestione diretta)	%
D09	Altro	%
		1 0 0 %

	TIPOLOGIA DI APPARECCHI E ATTREZZATURE	Percentuale sui ricavi
D10	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS	%
D11	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera a) del TULPS	%
D12	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS	%
D13	Biliardi e apparecchi similari (AM1)	%
D14	Elettrogrammofoni e apparecchi similari (AM2)	%
D15	Calciobalilla, biliardini e apparecchi similari (AM3)	%
D16	Flipper e apparecchi similari (AM4)	%
D17	Apparecchi per bambini tipo Kiddie rides e similari (AM5)	%
D18	Giochi a gettone azionati da ruspe e apparecchi similari (AM6)	%
D19	Piste di bowling	%
D20	Tavoli da ping-pong	%
D21	Altro	%
		1 0 0 %

	LOCALI DI TERZI PRESSO I QUALI SONO COLLOCATE LE APPARECCHIATURE	Percentuale sui ricavi derivanti da D01 e D02
D22	Bar, ristoranti, stabilimenti balneari, impianti sportivi, discoteche, strutture ricettive, ecc.	%
D23	Sale giochi e biliardi, circoli e associazioni	%
D24	Atri luoghi	%
		1 0 0 %

	ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA	Non dipendenti	Dipendenti	
		Numero	Numero	Giornate retribuite
D25	Addetti alla manutenzione/riparazione degli apparecchi			
D26	Addetti alla sorveglianza			

(segue)

MODELLO ESG54

Quadro D – Elementi specifici dell'attività *(segue)*

	COSTI SPECIFICI	
D27	Imposta sugli intrattenimenti	,00
D28	Quote di incasso corrisposte ai titolari degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi comma 7 e gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici	,00
D29	Spese relative a manutenzione e riparazione apparecchiature	,00
D30	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00
D31	Spese per carburanti	,00
D32	Spese per il noleggio di automezzi adibiti al trasporto degli apparecchi	,00
	ALTRI ELEMENTI SPECIFICI	
D33	Consumi di energia elettrica nelle sale giochi	Kwh
D34	Regime Iva ordinario	Barrare la casella
D35	Anno di opzione per il regime Iva ordinario (da indicare solo se è stato compilato il rigo D34)	
	MEZZI DI TRASPORTO	
D36	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D37	Motocarri	Numero
D38	Autovetture	Numero
D39	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D40	Autocarri	Numero

Quadro E – Beni strumentali

	APPARECCHI IN FUNZIONE	Totale	di cui collocati presso esercizi di terzi	di cui collocati da terzi presso il proprio esercizio
		Numero	Numero	Numero
E01	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS			
E02	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera a) del TULPS			
E03	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettera c) del TULPS			
E04	Biliardi e apparecchi similari (AM1)			
E05	Elettrogrammofoni e apparecchi similari (AM2)			
E06	Calciobalilla, biliardini e apparecchi similari (AM3)			
E07	Flipper e apparecchi similari (AM4)			
E08	Apparecchi per bambini/Congegni a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari (AM5)			
E09	Giochi a gettone azionati da ruspe e apparecchi similari (AM6)			
E10	Piste di bowling			
E11	Tavoli da ping-pong			

	VALORE DEI BENI STRUMENTALI	
E12	Valore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS	,00

MODELLO ESG54

Quadro F – Elementi contabili

Rigo	Descrizione		Importo
F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00	
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1 ,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2 ,00	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2 ,00	
	di cui per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria (noli)	3 ,00	
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		1 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
F29	Valore dei beni strumentali		1 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	

06A07091

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 luglio 2006.

Estensione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Herceptin» (trastuzumab), autorizzata con decisione della Commissione europea in data 22 maggio 2006. (Determinazione/C n. 100/2006).

Estensione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale «Herceptin» (trastuzumab) «Trattamento in fase iniziale: trattamento di pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale HER-2- positivo dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile), «Herceptin» deve essere utilizzato soltanto in pazienti affette da tumore con iperespressione di HER2 o con amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato».

Autorizzata con decisione della Commissione europea in data 22 maggio 2006.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Sistema sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito alle nuove indicazioni terapeutiche;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15/16 novembre 2005;

Vista la determinazione AIFA del 15 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 21 dicembre 2005 con la quale si decide l'inserimento della specialità medicinale «Herceptin» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HERCEPTIN (trastuzumab) per il «Trattamento in fase iniziale: trattamento di pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale HER-2- positivo dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile), «Herceptin» deve essere utilizzato soltanto in pazienti affette da tumore con iperespressione di HER2 o con amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato»,

è classificata come segue:

confezione: 150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino uso endovenoso;

A.I.C. n. 034949014/E (in base 10), 11BKWQ (in base 32);

classe di rimborsabilità H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 640,41 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1056,93 euro.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Sistema sanitario nazionale per tutte le indicazioni autorizzate.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Ai fini del monitoraggio delle prescrizioni, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extra-ospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. In pari data il medicinale sarà escluso dall'elenco dei prodotti erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A07077

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 19 luglio 2006.

Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 6).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente di data 27 aprile 2006, n. 28, con la quale venivano approvate le modifiche al «Regolamento di organizzazione e funzionamento» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 11 maggio 2006, prot. n. CDA/LV/3225, con la quale la citata deliberazione del CdA dell'ente veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 17 maggio 2006, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 17 luglio 2006;

E M A N A
il seguente regolamento:

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e contenuti del regolamento

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, adottato con delibera del consiglio di amministrazione

di data 21 novembre 2001, n. 64, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 20 marzo 2002, il presente regolamento disciplina:

il funzionamento degli organi e i criteri per stabilire i compensi;

l'articolazione delle strutture e i relativi compiti;

i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse;

i compiti e le responsabilità dei dirigenti e le relative modalità di valutazione.

2. Con il presente regolamento, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, l'ente recepisce i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Separazione delle funzioni e responsabilità di indirizzo politico-amministrativo e delle funzioni e responsabilità gestionali

1. Il consiglio di amministrazione, e la giunta per le materie ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, secondo le previsioni dell'art. 7 dello statuto.

2. Il direttore generale e, relativamente agli incarichi ad essi attribuiti o alle specifiche materie ad essi delegate, i dirigenti dell'ente, esercitano le funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di impegnare l'ente verso l'esterno, di organizzare le risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Sezione II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E CRITERI PER STABILIRE I COMPENSI

Art. 3.

Consiglio di amministrazione

1. Composizione, modalità di nomina e funzioni del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, per l'esame del piano triennale e del bilancio di previsione, nonché del conto consuntivo. Il consiglio si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal vicepresidente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o facsimile, che deve essere inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione, e che contiene l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi; qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine del giorno, sono messi a disposizione del consiglio presso la sede dell'ente, almeno cinque giorni prima della riunione. I termini previsti dal presente comma possono essere abbreviati in caso di effettiva urgenza.

4. Le riunioni e le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono verbalizzate a cura del segretario. Le funzioni di segretario sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ad un dirigente o funzionario dell'ente. Il verbale redatto dal segretario contiene la sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, dell'esito delle votazioni e delle deliberazioni assunte. Le deliberazioni sono assunte con voto palese; ciascun componente del consiglio può richiedere che sia inserito nel verbale il proprio intervento o dichiarazione di voto, che viene in tal caso redatto e letto nel corso della stessa seduta; di tale facoltà possono avvalersi i componenti del collegio dei revisori dei conti, il magistrato della Corte dei conti e il direttore generale, limitatamente ai propri interventi. Il verbale è di norma approvato nella riunione successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal presidente di seduta e dal segretario. I verbali approvati e le deliberazioni adottate vengono numerate e raccolte cronologicamente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge o di statuto.

5. L'ingiustificata assenza di un consigliere a due sedute consecutive del consiglio di amministrazione è causa di decadenza dall'ufficio. Le giustificazioni devono essere presentate al presidente per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o facsimile. La decadenza ha effetto dalla presa d'atto del presidente, da operarsi nella seduta immediatamente successiva e da far constare a verbale. Qualora uno o più consiglieri risultino decaduti, il consiglio di amministrazione mantiene le proprie funzioni e continua a funzionare regolarmente nella composizione ridotta fino a scadenza del mandato, fatta salva la facoltà del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di nominare un nuovo membro in sostituzione.

6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può istituire nel proprio ambito delle commissioni con compiti istruttori e con specifici obiettivi. Il provvedimento di istituzione ne individua compiti, oggetto, durata e composizione. Le sedute di commissione devono constare da sintetico verbale, redatto da uno dei membri o, in alternativa, da dipendente appositamente designato dal direttore generale.

Art. 4.

Giunta

1. Composizione, modalità di nomina e funzioni della giunta sono disciplinate dallo statuto.

2. La giunta si riunisce ogni qual volta il presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure su richiesta di almeno due membri. La giunta è convocata dal presidente o, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal vicepresi-

dente, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica o facsimile, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno. Le norme previste per il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, per quanto compatibili, alla giunta.

Art. 5.

Collegio dei revisori

1. Composizione, modalità di nomina e funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dallo statuto e dalla legge.

Art. 6.

Presidente

1. Modalità di nomina e funzioni del presidente sono disciplinate dallo statuto.

Art. 7.

Vicepresidente

1. Modalità di nomina e funzioni del vicepresidente sono disciplinate dallo statuto.

Art. 8.

Trattamento economico

1. Al presidente dell'ente è corrisposta una indennità di carica il cui importo è fissato dal consiglio di amministrazione per la durata del mandato, nonché un gettone per la presenza alle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni, nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri.

2. Al vicepresidente dell'ente è corrisposta una indennità di carica il cui importo è fissato dal consiglio di amministrazione per la durata del mandato, nonché un gettone per la presenza alle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni, nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri.

3. Ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità di carica, nonché un gettone per la presenza alle sedute del consiglio, della giunta e delle commissioni. L'importo dell'indennità è fissato per la durata del mandato dal consiglio di amministrazione. L'eventuale partecipazione a più riunioni del consiglio, della giunta e delle commissioni nella medesima giornata dà diritto ad un solo gettone di presenza giornaliero.

4. Ai componenti il collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica, nella misura fissata per la durata del mandato dal consiglio di amministrazione e un gettone di presenza alle sedute nella stessa misura del gettone spettante ai consiglieri. L'indennità attribuita al presidente del collegio è maggiorata del cinquanta per cento rispetto a quella degli altri componenti.

5. Al presidente, al vicepresidente, ai consiglieri e ai revisori è corrisposto altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella misura e con le modalità previste per il direttore generale dell'ente.

6. La misura delle indennità dei gettoni è determinata con le modalità e i criteri di cui alla dir. P.C.M. 9 gennaio 2001 e ss.mm.aa. e con particolare riferimento agli altri enti di ricerca.

7. Al segretario di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, se dipendente di qualifica inferiore a dirigente, è corrisposto un compenso per ogni redazione di verbale del consiglio di amministrazione e della giunta. L'importo è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Sezione III

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE E RELATIVI COMPITI

Art. 9.

Principi generali di funzionamento della struttura

1. La struttura organizzativa dell'ente dà attuazione alle politiche stabilite dagli organi di indirizzo dell'ente ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali di progresso culturale, economico e sociale attraverso interventi volti ad agevolare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata ai fini dell'innovazione, in armonia con gli indirizzi nazionali nel settore. La struttura organizzativa dell'ente assolve compiti promozione e valorizzazione delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, che favoriscano l'innovazione e la competitività delle imprese della regione Friuli-Venezia Giulia e la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa. La struttura organizzativa dell'ente assolve inoltre compiti di promozione, sviluppo, gestione del parco scientifico e di prestazione di servizi e assistenza tecnica alle imprese, centri e laboratori di ricerca in questo insediati. La struttura organizzativa dell'ente assicura le attività di supporto agli organi dell'ente, nonché i compiti amministrativi e tecnici relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello statuto.

2. Nell'organizzazione della struttura, il presente regolamento nonché tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di ulteriore organizzazione degli uffici e del lavoro, rispettano i seguenti principi generali:

a) massimo snellimento delle strutture, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti e l'informatizzazione;

b) massima funzionalità complessiva dell'ente rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali adottate dai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

d) diffusione di modalità di lavoro collaborativo e per linee orizzontali tra le strutture dell'ente;

e) garanzia della imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra dirigenti con alta esperienza presso pubbliche amministrazioni, o tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. L'incarico può essere attribuito per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato.

2. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato; il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione, sulla base della specifica qualificazione professionale, della temporaneità dell'incarico, della complessità dei compiti assegnati e delle condizioni di mercato. Al direttore generale si applica il trattamento giuridico previsto per i dirigenti di livello generale dello Stato in quanto compatibile.

3. La funzione di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatta eccezione per gli incarichi attribuiti o autorizzati dal consiglio di amministrazione nell'interesse dell'ente. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

4. Le funzioni del direttore generale sono disciplinate dall'art. 11 dello statuto.

5. Il direttore generale può designare un dirigente dell'ente quale proprio sostituto per i casi di vacanza, assenza o impedimento. Il dirigente vicario sostituisce il direttore generale a tutti gli effetti, assumendone le relative funzioni. Nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre trenta giorni, al dirigente vicario compete, per il periodo eccedente, un'integrazione del trattamento economico stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Servizi, aree e gruppi di lavoro

1. Gli uffici di livello dirigenziale dell'ente sono articolati in servizi, costituiti su proposta del direttore generale con deliberazione del consiglio di amministrazione, contenente l'indicazione delle competenze.

2. Qualora lo richiedano esigenze organizzative o funzionali, il direttore generale può attribuire a uno o più dirigenti dell'ente l'incarico di coordinare i servizi, accorpati per aree omogenee. L'incarico è conferito a termine, e consente al dirigente di mantenere la responsabilità e direzione del servizio cui è assegnato. L'incarico di coordinamento comporta assunzione di responsabilità in ordine all'attività delle aree assegnate, nei limiti delle direttive impartite.

3. Qualora lo richiedano esigenze organizzative o funzionali, il direttore generale può costituire gruppi di lavoro su progetti di interesse generale per l'ente, individuando la figura responsabile del progetto all'interno del personale dipendente a vario titolo dell'ente, in ragione di particolari esigenze e competenze richieste dal progetto stesso.

Art. 12.

Uffici

1. I Servizi possono essere articolati in uffici, da costituirsi, su proposta del competente dirigente, con provvedimento del direttore generale che contiene l'indicazione delle competenze. A capo degli uffici è preposto personale dipendente con qualifica non inferiore al V livello dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, con compiti di organizzazione dell'attività e coordinamento delle risorse umane in dotazione.

2. Gli uffici possono essere di diretta collaborazione con il direttore generale.

Sezione IV

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE STESSE

Art. 13.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nelle direttive e negli atti di indirizzo del consiglio di amministrazione.

2. Gli incarichi di direzione dei servizi sono conferiti a tempo determinato a dirigenti amministrativi, e, nel caso, a ricercatori e tecnologi dell'ente, con atto del direttore generale, che contiene l'indicazione delle competenze, degli obiettivi e delle risorse umane e organizzative a disposizione del dirigente. Gli incarichi sono conferiti per la durata prevista per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato.

3. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato rinnovabile, e con le medesime procedure, entro il limite di un'unità dell'organico dei dirigenti amministrativi a persone esterne all'ente di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professio-

nale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dal profilo di ricercatore o tecnologo degli altri enti pubblici di ricerca o, infine, a ricercatori e professori delle università. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

4. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di servizi svolgono, su incarico del direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Art. 14.

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dai servizi ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati nei programmi di gestione. Si applica la disciplina in materia di responsabilità dirigenziale prevista dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Anche qualora le posizioni di vertice dei servizi siano ricoperte da ricercatori o tecnologi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1.

Sezione V

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI E RELATIVE MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Art. 15.

Funzioni dei dirigenti responsabili di servizi

1. Ai dirigenti responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. I responsabili dei servizi esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

f) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

3. Anche qualora le posizioni di vertice dei servizi siano ricoperte da ricercatori o tecnologi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.

Art. 16.

Principi generali per la valutazione

1. La valutazione misura, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

2. La valutazione dell'attività dei dirigenti è effettuata, con la partecipazione del valutato, in prima istanza dalla struttura esterna di controllo, istituita ai sensi dell'art. 7, punto *n)*, dello statuto, ed è successivamente approvata, in seconda istanza, dal direttore generale. La valutazione ha periodicità annuale.

3. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure richiamate dall'art. 14. Tali misure si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

4. La valutazione dell'attività del direttore generale è effettuata annualmente dal presidente e dal consiglio di amministrazione con la partecipazione del valutato e tenendo conto della valutazione svolta in prima istanza dalla struttura esterna di controllo, istituita ai sensi dell'art. 7, punto *n)*, dello statuto. Si applicano, per quanto compatibili, i principi in materia di valutazione previsti dal comma 1, nonché la disciplina in materia di responsabilità.

5. Anche qualora le posizioni di vertice dei servizi siano ricoperte da ricercatori o tecnologi, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente articolo.

Trieste, 19 luglio 2006

Il presidente: PEDICCHIO

06A07109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 luglio 2006

Dollaro USA	1,2587
Yen	147,10
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,373
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68415
Fiorino ungherese	272,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9246
Corona svedese	9,2452
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,122
Franco svizzero	1,5756
Corona islandese	91,54
Corona norvegese	7,9340
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2650
Nuovo leu romeno	3,5455
Rublo russo	33,9450
Nuova lira turca	1,9138
Dollaro australiano	1,6599
Dollaro canadese	1,4323
Yuan cinese	10,0541
Dollaro di Hong Kong	9,7899
Rupia indonesiana	11454,17
Won sudcoreano	1201,49
Ringgit malese	4,6320
Dollaro neozelandese	2,0171
Peso filippino	65,138
Dollaro di Singapore	1,9923
Baht tailandese	47,793
Rand sudafricano	8,8301

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07178

MINISTERO DEI TRASPORTI

Fissazione dei limiti, ai sensi dell'articolo 31 del codice di navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico lungo il torrente Petraia, ricadente nel territorio del comune di Follonica.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2006, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico lungo il torrente Petraia, ricadente nel territorio del comune di Follonica (Grosseto), nel senso che il limite viene individuato in corrispondenza del ponte che congiunge via Giacomelli a via Vespucci. I rappresentanti delle Amministrazioni intervenute concordano su tale opportunità.

Il limite delle acque marittime viene dunque individuato dalla congiungente i punti 1 e 2 evidenziati nell'allegato estratto S.I.D.: punto 1) che è determinato dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord 4753338,75 e coordinata est 1643659,75; punto 2) che è determinato invece dalle coordinate: coordinata nord 4753328,40 e coordinata est 1643666,71.

Tale limite è evidenziato — con apposita linea rossa di demarcazione — nell'estratto S.I.D. aventi le succitate coordinate che allegato al verbale sopraindicato ed alla documentazione acquisita, formano parte integrante del decreto stesso.

06A07110

Fissazione dei limiti, ai sensi dell'articolo 31 del codice di navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico lungo il fosso Cervia, ricadente nel territorio del comune di Follonica.

Con decreto del Ministero delle infrastruture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2006, si è proceduto alla fissazione dei limiti, ex art. 31 del codice della navigazione, tra le acque del demanio marittimo e le acque del demanio idrico lungo il fosso Cervia, ricadente nel territorio del comune di Follonica (Grosseto), nel senso che il limite viene individuato in corrispondenza della curva dell'alveo del fosso stesso a monte dello scivolo di alaggio prospicente la particella n. 165 del foglio n. 30, attualmente in concessione alla Lega Navale e comunque al piede delle fondazioni della struttura per l'ormeggio imbarcazioni, stante la palese attitudinale delle acque così individuate alla navigazione marittima, in considerazione anche del successivo naturale restringimento dell'alveo del fosso. I rappresentanti delle amministrazioni intervenute concordano su tale opportunità.

Il limite delle acque marittime viene dunque individuato dalla congiungente i punti 1 e 2 evidenziati nell'allegato estratto S.I.D.: punto 1) che è determinato dalle coordinate Gauss-Boaga: coordinata nord 4755550,28 e coordinata est 1639870,59; punto 2) che è determinato invece dalle coordinate: coordinata nord 4755552,79 e coordinata est 1639878,47.

Tale limite è evidenziato — con apposita linea rossa di demarcazione — nell'estratto S.I.D. aventi le succitate coordinate che allegato al verbale sopraindicato ed alla documentazione acquisita, formano parte integrante del decreto stesso.

06A07111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38806 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 15 gennaio 2006 al 14 gennaio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 gennaio 2006 al 14 giugno 2006 della «Gazzetta di Parma S.r.l.», con sede in Parma, unità di Parma.

Con decreto n. 38809 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 67/1987 per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 agosto 2006 della «SGN2 S.p.a.», con sede in Bologna, Unità di Caltignaga (Novara).

Con decreto n. 38810 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/1981 e legge n. 62/2001 per il periodo dal 1º marzo 2006 al 31 agosto 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º marzo 2006 al 31 agosto 2006 della «A.G.A. Agenzia giornali associati S.r.l.», con sede in Roma, unità di Roma.

Con decreto n. 38811 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 per il periodo dal 15 novembre 2005 al 14 novembre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 novembre 2005 al 14 maggio 2006 della «SESAAB S.p.a.», con sede in Bergamo, unità di Bergamo.

06A07106

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38775 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Radici tessuti S.p.a.», con sede in Gandino (Bergamo), unità di Isola Dovarese (Cremona), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38776 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «CO-STA S.p.a.», con sede in Milano, unità di Sirone (Lecco), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38777 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «FE.IRA S.c. a r.l.», con sede in Roma, unità di Barberino di Mugello (Firenze), Enna, Catania, Certaldo (Firenze), Messina e San Teodoro (Nuoro), per il periodo dal 17 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 38778 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Ricamificio Vittorio Vanoni S.r.l.», con sede in Gallarate (Varese), unità di Arsago Seprio (Varese), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38779 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Pietra S.p.a.», con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38780 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Torres S.r.l.», con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38781 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «Filcot S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Buccino (Sassari), per il periodo dal 7 marzo 2006 al 6 marzo 2007.

Con decreto n. 38782 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «IN.GRA. S.r.l», con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 10 novembre 2005 al 9 novembre 2006.

Con decreto n. 38783 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «IPF web Sp.a.»», con sede in Ciampino (Roma), unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38784 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Cablelettra S.p.a.», con sede in Vigevano (Pavia), unità di Robbio (Pavia), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38785 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere S.p.a.», con sede in Morimondo (Milano), unità di Morimondo (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 38786 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «S.T.M. S.r.l.», con sede in Sansepolcro (Arezzo), unità di Trivento (Campobasso), per il periodo dal 9 settembre 2005 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 38787 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Dell'Orto S.p.a.», con sede in Seregno (Milano), unità di Cabiate (Como), Seregno (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38788 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «Lanificio Luigi Botto S.p.a.», con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 26 febbraio 2007.

Con decreto n. 38789 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Plastic' 50 S.r.l.», con sede in Paternò (Catania), unità di Paternò (Catania), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38790 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Traini e Torresi ora TRA.NA Italia S.p.a.», con sede in Roma (ora Lucca), unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 38791 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Pagnossin S.p.a.», con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 13 febbario 2007.

Con decreto n. 38792 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «New malaga c/o IXFIN S.r.l.», con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda (Avellino), Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2005 al 23 dicembre 2006.

Con decreto n. 38793 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «A.s.s.o. S.r.l.», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38794 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Sap c/o Ixfin Spa S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2005 al 23 dicembre 2006.

Con decreto n. 38795 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Calia Italia S.p.a.», con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 21 febbraio 2006 al 20 febbraio 2008.

Con decreto n. 38796 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Francoplast S.r.l.», con sede in San Gimignano (Siena), unità di San Gimignano (Siena), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38797 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della «Graniti Gallura S.r.l.», con sede in Calangianus (Sassari), unità di Arzachena (Sassari), Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 38798 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Barilla G. e R. Fratelli S.p.a.», con sede in Parma, unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38799 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Sodexho Italia c/o Avio propulsione aerospaziale S.p.a.», con sede in Milano, unità di Brindisi, per il periodo dal 25 ottobre 2004 all'11 febbraio 2005.

Con decreto n. 38800 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Tecnotrex S.p.a.», con sede in Sarnico (Bergamo), unità di Sarnico (Bergamo), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006.

Con decreto n. 38801 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della «Diesse S.r.l.», con sede in Collecchio (Parma), unità di Collecchio (Parma), Piacenza, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38802 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Italian shirt società cooperativa S.c. a r.l.», con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Civitella del Tronto (Teramo), per il periodo dal 12 ottobre 2005 all'11 ottobre 2006.

Con decreto n. 38803 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Licana S.p.a.», con sede in Farà Gera D'Adda (Bergamo), unità di Fara Gera D'adda (Bergamo), Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38804 del 28 giugno 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della «Electrolux home products Italy Sp.a.», con sede in Porcia (Pordenone), unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

06A07107

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38767 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Atelier S.r.l.», con sede in San Pietro in Cariano (Verona), unità di San Pietro in Cariano (Verona), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 38768 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Teknorubber S.r.l.», con sede in Torino, unità di Volpiano (Torino), per il periodo dal 18 maggio 2006 al 17 maggio 2007.

Con decreto n. 38769 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Icar costruzioni generali S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Caserta, Napoli, per il periodo dal 4 gennaio 2006 al 3 gennaio 2007.

Con decreto n. 38770 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Info servizi soc. consortile società consortile a responsabilità», con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 22 marzo 2006 al 21 marzo 2007.

Con decreto n. 38771 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «C.L.M. Di Foglia Laura e C. Società in accomandita semplice», con sede in Leini (Torino), unità di Leini (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Con decreto n. 38772 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Engeco S.p.a.», con sede in Trebisacce (Cosenza), unità di Trebisacce (Cosenza), per il periodo dal 21 dicembre 2005 al 20 dicembre 2006.

Con decreto n. 38773 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della «Industrie riunite campagnolo S.r.l.», con sede in Piobesi Torinese (Torino), unità di Piobesi Torinese (Torino), per il periodo dal 18 maggio 2006 al 17 maggio 2007.

Con decreto n. 38774 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della «Faem S.r.l.», con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Sarno (Salerno), per il periodo dal 14 giugno 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38807 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Società editrice Il Tempo S.p.a.», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 28 ottobre 2005 al 27 aprile 2006.

Con decreto n. 38808 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Società editrice Il Tempo S.r.l.», con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 20 marzo 2006 al 19 settembre 2006.

Con decreto n. 38812 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Radici tessuti S.p.a.», con sede in Gandino (Bergamo), unità di Isola Dovarese (Cremona), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38813 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Co-Sta S.p.a.», con sede in Milano, unità di Sirone (Lecco), Sirone (Lecco), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38814 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «FE.IRA Società cooperativa a responsabilità», con sede in Roma, unità di Barberino di Mugello (Firenze), Enna, Catania, Certaldo (Firenze), Messina, San Teodoro (Nuoro), per il periodo dal 17 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 38815 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Ricamificio Vittorio Vanoni S.r.l.», con sede in Gallarate (Varese), unità di Arsago Seprio (Varese), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38816 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Pietra S.p.a.», con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38817 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Torres S.r.l.», con sede in Sassari, unità di Sassari, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 38818 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Filcot S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 7 marzo 2006 al 6 settembre 2006.

Con decreto n. 38819 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «IN.GRA. S.r.l.», con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 10 novembre 2005 al 9 novembre 2006.

Con decreto n. 38820 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «IPF web S.p.a.», con sede in Ciampino (Roma), unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38821 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Cablelettra S.p.a.», con sede in Vigevano (Pavia), unità di Robbio (Pavia), per il periodo dal 9 gennaio 2006 all'8 gennaio 2007.

Con decreto n. 38822 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Fabbriche riunite metalli in foglie e in polvere S.p.a.», con sede in Morimondo (Milano), unità di Morimondo (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 2006 al 22 gennaio 2007.

Con decreto n. 38823 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «S.T.M. S.r.l.», con sede in Sansepolcro (Arezzo), unità di Trivento (Campobasso), per il periodo dal 9 settembre 2005 all'8 settembre 2006.

Con decreto n. 38824 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Dell'Orto S.p.a.», con sede in Seregno (Milano), unità di Cabiate (Como), Seregno (Milano), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38825 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Lanificio Luigi Rotto S.p.a.», con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 26 agosto 2006.

Con decreto n. 38826 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Plastic' 50 S.r.l.», con sede in Paternò (Catania), unità di Paternò (Catania), per il periodo dal 1º agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38827 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Traini e Torresi ora Trana Italia S.p.a.», con sede in Roma ora Lucca, unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 10 giugno 2005 al 9 giugno 2006.

Con decreto n. 38828 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Pagnossin S.p.a.», con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007.

Con decreto n. 38829 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «New Malaga c/o Ixfin S.r.l.», con sede in Atripalda (Avellino), unità di Atripalda (Avellino), Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2005 al 23 giugno 2006.

Con decreto n. 38830 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «A.S.S.O. S.r.l.», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 30 gennaio 2006 al 29 gennaio 2007.

Con decreto n. 38831 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Sap c/o Ixfin S.p.a. S.r.l.», con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 dicembre 2005 al 23 giugno 2006.

Con decreto n. 38832 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Calia Italia S.p.a.», con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 21 febbraio 2006 al 20 agosto 2006.

Con decreto n. 38833 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Francoplast S.r.l.», con sede in San Gimignano (Siena), unità di San Gimignano (Siena), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38834 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della «Graniti Gallura S.r.l.», con sede in Calangianus (Sassari), unità di Arzachena (Sassari), Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 38835 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Barilla G. e R. Fratelli S.p.a.», con sede in Parma, unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 38836 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Sodexho Italia c/o Avio propulsione aerospaziale S.p.a.», con sede in Milano, unità di Brindisi, per il periodo dal 25 ottobre 2004 al 30 ottobre 2004, dal 22 novembre 2004 al 27 novembre 2004, dal 29 novembre 2004 al 4 dicembre 2004, dal 6 dicembre 2004 al 1º gennaio 2005, dal 3 gennaio 2005 all'8 gennaio 2005, dal 10 gennaio 2005 al 22 gennaio 2005, dal 24 gennaio 2005 al 29 gennaio 2005, dal 31 gennaio 2005 all'11 febbraio 2005.

Con decreto n. 38837 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Tecnotrex S.p.a.», con sede in Sarnico (Bergamo), unità di Sarnico (Bergamo), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006.

Con decreto n. 38838 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della «Diesse S.r.l.», con sede in Collecchio (Parma), unità di Collecchio (Parma), Piacenza, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 aprile 2006.

Con decreto n. 38839 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Italian shirt società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità», con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di Civitella Del Tronto (Teramo), per il periodo dal 12 ottobre 2005 all'11 ottobre 2006.

Con decreto n. 38840 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Licana S.p.a.», con sede in Fara Gera D'Adda (Bergamo), unità di Fara Gera D'Adda (Bergamo), Frattramaggiore (Napoli), per il periodo dal 20 febbraio 2006 al 19 febbraio 2007.

Con decreto n. 38841 del 28 giugno 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della «Electrolux home products Italy S.p.a.», con sede in Porcia (Pordenone), unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

06A07108

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio della Repubblica italiana e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'energia della Repubblica di Albania.

Con il presente Accordo tra il Ministero delle attività produttive, (di seguito il MAP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito il MATT), e da una parte il Ministero dell'economia, del commercio e dell'energia (di seguito il METE), dall'altra parte;

Il MAP, il MATT e il METE congiuntamente definiti di seguito come le parti;

Premesso:

che nell'ordinamento italiano il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) all'art. 11, prevede che a decorrere dall'anno 2001 gli importatori ed i soggetti responsabili degli impianti che in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 (di seguito: il decreto ministeriale 11 novembre 1999), prevede all'art. 4, comma 6, che detto obbligo potesse essere adempiuto anche attraverso l'importazione di energia elettrica da Paesi terzi, anche non comunitari, a condizione che tali Paesi adottassero strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli adottati in Italia;

che il decreto ministeriale dell'11 novembre 1999, prevede all'art. 4, comma 6, che il soggetto tenuto al rispetto di detto obbligo dovesse presentare al Gestore della rete di trasmissione S.p.a. (di seguito il GRTN) la domanda di cui all'art. 4, comma 3, del decreto citato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato all'estero ed al titolo valido per l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale;

che, in base al disposto di cui al punto precedente, nel caso di Paesi non appartenenti all'Unione europea l'accettazione della domanda, da parte del GRTN, era subordinata alla stipula di una convenzione, che determinasse le modalità per le necessarie verifiche, tra il GRTN ed analoga autorità locale;

che nell'ordinamento albanese la legge 22 maggio 2003, n. 9072 (di seguito la legge n. 9072/2003), ha introdotto, a carico dei soggetti produttori di energia con impianti superiori ai 100 MW, l'obbligo di immettere nel sistema nazionale una quota di energia, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili; la medesima legge ha inoltre abrogato le leggi 13 luglio 1995, n. 7962, e 2 novembre 2000, n. 8679, che in precedenza regolamentavano la materia;

che, in base all'art. 39, comma 2, della legge n. 9072/2003, detto obbligo può essere adempiuto anche mediante importazione di energia elettrica da altri Paesi qualora l'Albanian Electricity Regulatory Authority (di seguito: l'ERE) attesti che l'energia importata è prodotta da fonti rinnovabili e purché ci siano accordi di reciprocità con il Paese dal quale viene fatta l'importazione;

che l'ERE ha presentato al GRTN in data 24 aprile 2001 richiesta per addivenire alla stipula della convenzione di cui all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 11 novembre 1999;

che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della Convenzione di concessione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il GRTN, approvata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, con comunicazione

del 26 novembre 2001 il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato esprimeva parere favorevole sullo schema di convenzione tra il GRTN e l'ERE;

che in data 14 gennaio 2002 il GRTN e l'ERE avevano stipulato una convenzione avente ad oggetto le procedure di verifica dei requisiti e dei controlli necessari per l'importazione e l'esportazione tra i due Paesi, di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito la Convenzione), la cui validità, secondo quanto previsto dalla medesima Convenzione, è venuta meno a causa delle modifiche intervenute nelle disposizioni legislative italiane con l'adozione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);

che con il decreto legislativo n. 387/2003 l'Italia ha recepito la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

che il decreto legislativo n. 387/2003 ha introdotto in Italia la «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili»;

che il decreto legislativo n. 387/2003 ha inoltre stabilito, al suo art. 20, comma 4, che il rilascio dei certificati verdi all'energia prodotta da impianti rinnovabili ubicati in Paesi che adottano strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia è fatto sulla base di accordi stipulati tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata;

che il decreto legislativo n. 387/2003 ha infine stabilito, al suo art. 20, comma 3, che l'esenzione dall'obbligo dei certificati verdi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili importata da Paesi membri dell'Unione europea è subordinata all'avvenuto rilascio della garanzia di origine prevista dalla direttiva 2001/77/CE. In caso di importazioni da Stati terzi, detta esenzione è subordinata alla stipula di un accordo tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità viene importata, che preveda che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili sia garantita come tale con le medesime modalità di cui all'art. 5 della direttiva 2001/77/CE;

che in base alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, ERE è il soggetto abilitato alla certificazione dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica;

che in attuazione della legge 27 ottobre 2003, n. 290, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ha disposto il trasferimento dal GRTN a Terna S.p.a. delle attività, funzioni, beni, e rapporti giuridici attivi e passivi — ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999 — ad eccezione dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003;

che a seguito della predetta cessione, il GRTN ha mutato la propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN;

che tuttavia il Gestore del sistema elettrico - GRTN continua a mantenere competenza nelle materie correlate al decreto legislativo n. 387/2003 e continua altresì a mantenere il simbolo GRTN, per cui nel seguito di tale accordo il medesimo simbolo continuerà ad essere utilizzato con riferimento, tuttavia, al Gestore del sistema elettrico - GRTN;

che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è stato abrogato con decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2001, avente per oggetto «aggiornamento delle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

che le parti intendono quindi con il presente accordo confermare le intese già raggiunte con la Convenzione, aggiornando le procedure di verifica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e della direttiva 2001/77/CE;

che l'ERE per l'Albania e il GRTN per l'Italia concorderanno la procedura di verifica degli scambi di energia elettrica da fonte rinnovabile ai fini di cui al successivo art. 7,

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Le parti con il presente Accordo riconoscono le modalità di certificazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e la reciprocità dei relativi sistemi di incentivazione basati sul meccanismo di mercato dei certificati verdi e intendono regolare le procedure di verifica dei requisiti e dei controlli necessari per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili da e verso Italia ed Albania, e le modalità di rilascio dei relativi certificati verdi.

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

a) fonti energetiche rinnovabili sono le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, da rifiuti). In particolare per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) garanzia di origine è la certificazione attestante la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili rilasciata, su richiesta dei produttori, in Italia dal GRTN e in Albania dall'ERE. Tale garanzia riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica;

c) soggetti obbligati sono gli importatori ed i produttori di energia elettrica da fonti non rinnovabili, ai quali è imposto l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, in ciascun anno, una quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, calcolata con riferimento alle produzioni e importazioni da fonti non rinnovabili dell'anno precedente;

d) titolo valido è quello relativo al superamento per gli impianti di produzione di energia rinnovabile della procedura di qualificazione, risultante dall'espletamento delle procedure vigenti all'interno di ciascun Paese, e necessario al rilascio dei certificati verdi;

e) certificato verde è la certificazione negoziabile di produzione rilasciata agli impianti di generazione qualificati, alimentati da fonti rinnovabili, valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo in capo ai soggetti di cui alla lettera *c)*;

f) producibilità attesa è la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di impianti di nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

g) centrali ibride sono le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

h) data di entrata in esercizio di un impianto è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale.

Art. 3.

Garanzia di origine

1. Possono ottenere il rilascio della garanzia di origine gli impianti che producono energia elettrica utilizzando una delle fonti energetiche individuate all'art. 2, lettera *a)*.

La garanzia di origine viene rilasciata all'avvenuta produzione di energia elettrica, certificata secondo le disposizioni contenute nelle normative nazionali.

2. La garanzia di origine rilasciata in Italia dal GRTN e in Albania dall'ERE è reciprocamente riconosciuta, previa verifica positiva, effettuata dal GRTN entro 60 (sessanta) giorni dalla data di firma del presente accordo, che la certificazione dell'origine rinnovabile dell'energia elettrica rilasciata in Albania dall'ERE in base alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, è compatibile con le disposizioni dell'art. 5 della direttiva 2001/77/CE.

3. Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'energia elettrica importata in Italia dall'Albania e certificata dall'ERE con garanzia di origine, sarà conteggiata quale energia rinnovabile al fine degli adempimenti comunitari sanciti dalla direttiva 2001/77/CE. Pariteticamente, l'energia importata in Albania dall'Italia, che sia accompagnata dalla garanzia di origine, può essere utilizzata ai fini stabiliti dalla normativa nazionale, anche in ottemperanza di obblighi internazionali.

Art. 4.

Impianti qualificabili

1. Gli impianti che possono ottenere la qualifica di nuovo impianto alimentato da fonte rinnovabile — la cui produzione di energia può essere utilizzata per ottemperare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 387/2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (italiano) ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 della legge albanese n. 9072/2003 e quindi ottenere i certificati verdi — sono esclusivamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio successivamente al 1º aprile 1999 per l'Italia e successivamente al 2 novembre 2000 per l'Albania.

2. A questi fini:

a) per gli impianti idroelettrici è esclusa la quota di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;

b) per le centrali ibride la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.

3. Le parti concordano che, successivamente alla stipula del presente Accordo, potranno avviare un confronto sulle modalità per includere tra gli impianti qualificabili anche gli impianti oggetto di rifacimento totale, a partire dalla definizione stabilita dalla normativa italiana.

Art. 5.

Qualificazione degli impianti e relativo riconoscimento

1. Il soggetto obbligato ad immettere in rete una quota di energia rinnovabile in base all'ordinamento italiano presenta al GRTN, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato in Albania ed al titolo valido rilasciato dall'ERE, la domanda per il riconoscimento al suddetto impianto della qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile, ai sensi di quanto disposto dal decreto 24 ottobre 2005. Parimenti, il soggetto obbligato in base all'ordinamento albanese presenta all'ERE, unitamente al contratto di acquisto dell'energia prodotta dall'impianto ubicato in Italia ed al titolo valido rilasciato dal GRTN, la domanda per il riconoscimento al suddetto impianto della qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 9072/2003.

2. In entrambi i casi la domanda deve riportare:

a) il titolo valido rilasciato dall'ERE o dal GRTN rispettivamente;

b) i dati informativi e una sintetica relazione tecnica dell'impianto specificati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione;

c) la data di entrata in esercizio dell'impianto.

3. Il GRTN si riserva la facoltà di richiedere all'ERE tutti i chiarimenti necessari al fine del riconoscimento del titolo valido rilasciato all'impianto localizzato in Albania ed oggetto della domanda di cui al punto uno. L'ERE si riserva la facoltà di richiedere al GRTN tutti i chiarimenti necessari al fine del riconoscimento del titolo valido rilasciato all'impianto localizzato in Italia ed oggetto della domanda di cui al punto uno.

4. Nel caso in cui, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta di cui al comma precedente da parte del GRTN o dell'ERE, non pervenga risposta la domanda di riconoscimento non verrà accolta.

Art. 6.

Emissione dei certificati verdi

1. L'emissione, da parte del GRTN e dell'ERE, dei certificati verdi per gli impianti che abbiano superato il riconoscimento di cui all'art. 5, è subordinata a verifiche di attendibilità dei dati forniti.

2. Nell'ambito del presente Accordo, il rilascio di certificati verdi da parte del GRTN, per gli impianti localizzati in Albania, e dell'ERE, per quelli localizzati in Italia, è consentito esclusivamente per le produzioni effettivamente realizzate e solo per la quota di energia elettrica oggetto di un contratto di esportazione rispettivamente verso l'Italia o l'Albania. Non è ammesso il rilascio di certificati verdi a preventivo.

Le modalità di emissione dei certificati sono disciplinata dalla normativa e dalle procedure vigenti nei due Paesi.

Art. 7.

Durata

1. Il presente Accordo ha durata di anni tre a decorrere dalla firma della stessa e sarà tacitamente rinnovata per successivi periodi di uguale durata se non venga data disdetta da una delle parti firmatarie, almeno tre mesi prima della prima o delle successive scadenze, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso in cui, successivamente alla firma del presente Accordo, dovessero intervenire eventuali variazioni o integrazioni alle procedure di qualificazione degli impianti vigenti nei singoli Paesi, tali da farle differire sostanzialmente da quelle adottate dall'altro Paese, le stesse dovranno essere reciprocamente comunicate, nonché approvate entro un termine di 60 (sessanta) giorni, pena la risoluzione di diritto della presente Accordo.

3. Il presente Accordo potrà essere risolto da ciascuna Parte, con 30 (trenta) giorni di preavviso scritto all'altra, qualora vengano adottate modifiche alle normative nazionali citate in premessa, tali da far venir meno la reciprocità di trattamento tra i due Paesi o tali da modificare sostanzialmente il trattamento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in un Paese rispetto all'altro.

In tal caso le Parti si impegnano reciprocamente a valutare la possibilità di addivenire ad un nuovo accordo in funzione delle modifiche normative intervenute.

4. Resta inteso che fintanto che l'energia da fonti rinnovabili sia prodotta da impianti localizzati in Albania ed importata dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 (italiano), o da impianti localizzati in Italia ed importata da soggetti obbligati ai sensi della legge n. 9072/2003 (albanese), continueranno a trovare applicazione i controlli di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Clausola di riservatezza

1. Le Parti sono tenute al rispetto dell'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di natura commerciale delle quali siano venute a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della presente Accordo, o di quelle ad esse connesse e che siano chiaramente identificate come tali, nonché rispetto alle informazioni che per propria natura devono essere considerate o qualificate come «riservate».

2. Le Parti non possono utilizzare le informazioni commerciali riservate per alcun motivo, né divulgarle a terzi anche all'interno del proprio Paese.

Ciascuna delle Parti, per quanto di competenza di ciascuna, si impegna altresì a far sì che uguale obbligo di riservatezza sia rispettato dal GRTN e dall'ERE.

Art. 9.

Arbitrato

1. Le controversie comunque relative al presente Accordo per le quali non si dovesse raggiungere un accordo diretto tra le Parti sono deferite, entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare avanzata da una delle Parti, ad un collegio arbitrale presso la Camera di commercio internazionale di Parigi, composto da uno o più arbitri nominati conformemente al regolamento della Camera medesima.

2. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese e la sua sede sarà Parigi.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è redatta in tre lingue: albanese, italiano ed inglese. In caso di disaccordo tra le Parti sull'interpretazione del testo, prevarrà la lingua inglese.

2. L'accordo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Per la Repubblica italiana

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Per la Repubblica di Albania

Il Ministro dell'economia, del commercio e dell'energia
RULI

ALLEGATO 1

IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI DI NUOVA COSTRUZIONE

Dati informativi e tecnici:

Dati generali

Nome del soggetto richiedente produttore/società .... gruppo .... indirizzo della sede legale - via .... c.a.p. ....; comune ....; provincia .... ; nazione ....

Nome dell'impianto ....

Località di ubicazione .... dell'impianto .... comune/i di ....

Dati specifici

Fonte rinnovabile utilizzata: ....
Potenza nominale dell'impianto: .... (MW): ....

Producibilità attesa .... (GWh): ....

Caso 1: Impianto in esercizio: l'impianto è entrato in esercizio in data: ....

Caso 2: Impianto non ancora in esercizio: la data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto è il ....

ANNESSO ALL'ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO

La relazione deve riportare una sintetica descrizione tecnica dell'impianto contenente la corografia; la planimetria generale ed uno schema funzionale dello stesso con l'indicazione della posizione dei misuratori previsti per la contabilizzazione della produzione di energia elettrica.

06A07112

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «RE.MA.RE. - Consulenze e revisioni contabili - Società a responsabilità limitata», in Roma.

Con D.D. 13 luglio 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 18 agosto 1982 alla società «RE.MA.RE. - Consulenze e revisioni contabili - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 80022950564, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di scioglimento, messa in liquidazione e cancellazione dal Registro delle imprese di Roma.

06A07114

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zindaclin»

Estratto determinazione n. 264 del 19 luglio 2006

Medicinale: ZINDACLIN.

Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a., via Milano, 160 - Caronno Pertusella - 21042 Varese.

Confezioni:

1% gel 15 g in tubo laminato - A.I.C. n. 0368620111M (in base 10), 134Y1V (in base 32);

1% gel 30 g in tubo laminato - A.I.C. n. 036862023/M (in base 10), 134Y27 (in base 32);

1% gel 60 g in tubo laminato - A.I.C. n. 036862035/M (in base 10) 134Y2M (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 1 g di gel:

principio attivo: 10 mg di clindamicina (1% w/w) pari a 11,88 mg di clindamicina fosfato;

eccipienti: glicole propilenico, acqua depurata, etanolo 96%, zinco acetato diidrato, idrossietilcellulosa, sodio idrossido 30% (w/w).

Produzione confezionamento e rilascio dei lotti: Dr. August Wolf GmbH & Co. Arzneimittel - Sudbrackstrasse, 56 - 33611 Bielefeld - Germany.

Indicazioni terapeutiche: «Zindaclin» è indicato nel trattamento dell'acne volgare di lieve e modesta gravità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

1% gel 15 g in tubo laminato - A.I.C. n. 036862011/M (in base 10), 134Y1V(in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1% gel 30 g in tubo laminato - A.I.C. n. 036862023/M (in base 10), 134Y27 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

1% gel 60 g in tubo laminato - A.I.C. n. 036862035/M (in base 10), 134Y2M (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07105

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alozar»

Estratto determinazione n. 265 del 19 luglio 2006

Medicinale: ALOZAR.

Titolare AIC: Hexal S.p.A., via Paracelso n. 16 - 20041 Agrate Brianza (Milano).

Confezione: 0,25 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860017/M (in base 10), 134W3K (in base 32).

Confezione: 0,25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860029/M (in base 10), 134W3X (in base 32).

Confezione: 0,25 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860031/M (in base 10), 134W3Z (in base 32).

Confezione: 0,25 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860043/M (in base 10), 134W4C (in base 32).

Confezione: 0,50 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860056/M (in base 10), 134W4S (in base 32).

Confezione: 0,50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860068/M (in base 10), 134W54 (in base 32).

Confezione: 0,50 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860070/M (in base 10), 134W56 (in base 32).

Confezione: 0,50 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860082/M (in base 10), 134W5L (in base 32).

Confezione: 1 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860094/M (in base 10), 134W5Y (in base 32).

Confezione: 1 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860106/M (in base 10), 134W6B (in base 32).

Confezione: 1 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860118/M (in base 10), 134W6Q (in base 32).

Confezione: 1 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860120/M (in base 10), 134W6S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg contiene:

Principio attivo: 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg di alprazolam.

Eccipienti per il dosaggio da 0,25 mg: sodio docusato, sodio benzoato, amido pregelatinizzato (amido di patata), cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Eccipienti per il dosaggio da 0,50 mg : sodio docusato, sodio benzoato, amido pregelatinizzato (amido di patata), cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra - eritrosina (E127).

Eccipienti per il dosaggio da 1 mg : sodio docusato, sodio benzoato, amido pregelatinizzato (amido di patata), cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, magnesio stearato, silice colloidale anidra - indigotina E132.

Produzione e controllo finale:

Produzione: Dragenopharm Apotheker Pueschl GmbH & Co. KG Goellstr. 1, D-84529 Tittmoning (Germania).

Operazioni di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee, 1 D-39179 Barleben (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico dei disturbi d'ansia.

Usare Alprazolam soltanto se il disturbo è grave, invalidante o se il paziente sta avvertendo una sofferenza eccessiva in conseguenza del suo disturbo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 0,25 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860017/M (in base 10), 134W3K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL- A.I.C. n. 036860029/M (in base 10), 134W3X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,25 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860031/M (in base 10), 134W3Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,25 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860043/M (in base 10), 134W4C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,50 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860056/M (in base 10), 134W4S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,50 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860068/M (in base 10), 134W54 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,50 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860070/M (in base 10), 134W56 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 0,50 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860082/M (in base 10), 134W5L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 1 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860094/M (in base 10), 134W5Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 1 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860106/M (in base 10), 134W6B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 1 mg compresse 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860118/M (in base 10), 134W6Q (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 1 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 036860120/M (in base 10), 134W6S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07104

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto determinazione n. 267 del 19 luglio 2006

Medicinale: ZOLISTAM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.A., P.le S. Tuerr, 5 - 20149 Milano.

Confezione: 10 mg compresse 4 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC - A.I.C. n. 032311173 (in base 10), 0YU1W5 (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 7 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC - A.I.C. n. 032311185 (in base 10), 0YU1WK (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 10 compresse in blister AL/OPA/AL /PVC - A.I.C. n. 032311197 (in base 10), 0YU1WX (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 15 compresse in blister AL/O/A/AL /PVC - A.I.C. n. 032311209 (in base 10), 0YU1X9 (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 032311211 (in base 10), 0YU1XC (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 30 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 032311223 (in base 10), 0YU1XR (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 50 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 032311235 (in base 10), 0YU1Y3 (in base 32).

Confezione: 10 mg compresse 100 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 032311247 (in base 10), 0YU1YH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film a rilascio modificato.

Composizione: 1 compressa rivestita con film a rilascio modificato contiene:

Principio attivo: 10 mg di mizolastina.

Eccipienti: nucleo: olio di ricino idrogenato, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, acido tartarico, polividone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, titanio biossido (E171), glicole propilenico.

Produzione: Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 - Tours - Francia.

Indicazioni terapeutiche: la mizolastina è un antistaminico H^1 a lunga durata d'azione, indicato per il trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti allergiche stagionali (febbre da fieno), delle riniti e congiuntiviti allergiche perenni e dell'orticaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 10 mg compresse 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 032311211 (in base 10), 0YU1XC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A nota 89.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 5,27 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 8,69 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07103

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verde Indocianina Pulsion»

Estratto determinazione n. 268 del 19 luglio 2006

Medicinale: VERDE INDOCIANINA PULSION.

Titolare A.I.C.: Pulsion Medical Systems AG Sthalgruberring 28 D-81829 Monaco - Germania.

Confezione: 5 mg/ml polvere per soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro contenenti 25 mg di polvere - A.I.C. n. 036930016/M (in base 10), 1370H0 (in base 32).

Confezione: 5 mg/ml polvere per soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro contenenti 50 mg di polvere - A.I.C. n. 036930028/M (in base 10), 1370HD (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Composizione: 1 flaconcino da 25 mg e di 50 mg contiene:

principio attivo: 25 mg di verde indocianina (da ricostituire con 5 ml di acqua per preparazioni iniettabili) o 50 mg di verde indocianina (da ricostituire con 10 ml di acqua per preparazioni iniettabili).

Produzione: Pulsion Medical Systems AG, Sthalgruberring 28 D-81829 Monaco - Germania, Bag-Biologische Analysensysteme GmbH, Amtsgerichstrasse 1-5, Germania.

Confezionamento: Bag-Biologische Analysensysteme GmbH, Amtsgerichstrasse 1-5, Germania.

Rilascio dei lotti: Pulsion Medical Systems AG, Sthalgruberring 28 D-81829 Monaco - Germania.

Controllo: Bag-Biologische Analysensysteme GmbH - Amtsgerichstrasse 1-5, Germania, Umforama GmbH - Kreuzberger Ring 60 - 65205 Wiesbaden Erbenheim - Germania.

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 5 mg/ml polvere per soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro contenenti 25 mg di polvere - A.I.C. n. 036930016/M (in base 10), 1370H0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 5 mg/ml polvere per soluzione iniettabile 5 flaconcini di vetro contenenti 50 mg di polvere - A.I.C. n. 036930028/M (in base 10), 1370HD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici, I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07102

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metforalmille»

Estratto determinazione n. 271 del 24 luglio 2006

Medicinale: METFORALMILLE.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A. - via Livornese 897 - Pisa La Vettola.

Confezioni:

1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037062015/M (in base 10), 13C1CZ (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037062027/M (in base 10), 13C1DC (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037062039/M (in base 10), 13C1DR (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037062041/M (in base 10), 13C1DT (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 600 (20×30) compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037062054/M (in base 10), 13C1F6 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037062066/M (in base 10), 13C1FL (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037062078/M (in base 10), 13C1FY (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037062080/M (in base 10), 13C1G0 (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037062092/M (in base 10), 13C1GD (in base 32);

1000 mg compresse rivestite con film 600 (20×30) compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037062104/M (in base 10), 13C1GS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: metformina cloridrato 1000 mg equivalente a metformina base 780 mgo;

eccipienti: ipromellosa, povidone K25, magnesio stearato (Ph Eur.) macrogol 6000, titanio diossido (E 171).

Produzione: Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG Gollstrasse 1 D-84529 Tittmoning Germania.

Controllo e rilascio dei lotti: Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125 D-12489 Berlino - Germania.

Controlli anche presso: Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG Gollstrasse 1 D-84529 Tittmoning - Germania.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti, in particolare nei pazienti in soprappeso, quando il regime alimentare e l'esercizio fisico da soli non sono sufficienti per un controllo adeguato della glicemia.

Metformina cloridrato puo' essere impiegata in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antidiabetici orali o con l'insulina.

È stata dimostrata una riduzione delle complicanze del diabete nei pazienti in sovrappeso affetti da diabete di tipo 2 trattati con mefformina come terapia di prima linea dopo il fallimento del regime alimentare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 1000 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037062039/M (in base 10), 13C1DR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,68 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,08 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Farmacovigilanza: Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07079

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Farma 1»

Estratto determinazione n. 272 del 24 luglio 2006

Medicinale: TAMSULOSINA FARMA 1.

Titolare A.I.C.: Farma 1 S.r.l., via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 Milano.

Confezioni:

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009014/M (in base 10), 139FMQ (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009026/M (in base 10), 139FN2 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009038/M (in base 10), 139FNG (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009040/M (in base 10), 139FNJ (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009053/M (in base 10), 139FNX (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009065/M (in base 10), 139FP9 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009077/M (in base 10), 139FPP (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009089/M (in base 10), 139FQ1 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009091/M (in base 10), 139FQ3 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009103/M (in base 10), 139FQH (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009115/M (in base 10), 139FQV (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 10 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009127/M (in base 10), 139FR7 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009139/M (in base 10), 139FRM (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 20 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009141/M (in base 10), 139FRP (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009154/M (in base 10), 139FS2 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 30 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009166/M (in base 10), 139FSG (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 50 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009178/M (in base 10), 139FSU (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009180/M (in base 10), 139FSW (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 60 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009192/M (in base 10), 139FT8 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 90 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009204/M (in base 10), 139FTN (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 100 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009216/M (in base 10), 139FU0 (in base 32);

0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 200 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037009228/M (in base 10), 139FUD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosina cloridrato;

eccipienti: contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, acido metacrilico - etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietile citrato, talco. Corpo della caspula: gelatina, indigotina (E132), titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro nero (E172).

Inchiostro: gomma lacca, ossido di ferro nero (E172), lecitina di soia, antischiuma DC 1510.

Produzione:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 8 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Confezionamento:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 8 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Atene (Grecia);

MPF B.V. Appelhof 13 8465 RX Oudehaske (Olanda) - Dragenopharm Gollstrasse 1 84529 Tittmoning (Germania);

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania);

Famar S.A. - Peristeri Plant Kifissou av, 132 12131 Peristeri (Grecia);

Tjopack BV columbusstraat 4 NL 7825 VR Emmen Paesi Bassi;

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna).

Controllo dei lotti:

Actavis Ltd - B16 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 8 (Malta);

Famar S.A. Solid Pharmaceuticals site - 7, Anthoussas street, 15344 Anthoussa Athens (Grecia);

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13, /4900 Praga 4 Repubblica Ceca;

Docpharma NV - Ambachtenlaan 13H B 3001 Heverlee Belgio;

Rottendorf Pharma GmbH - Ostendefelder Strasse 51-61 59320 Ennigerloh (Germania).

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. Castello, 1 Poligono Las Salinas Sant Boi de Llobregat (Spagna);

Synthon BV Microweg 22 - 6545 CM Nijmegen The Netherlands;

Quinta Analitica S.r.o. - Hviezdoslova 1600/13, /4900 Praga 4 Repubblica ceca;

Docpharma NV - Ambachtenlaan 13H B 3001 Heverlee Belgio.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi delle basse vie urinarie (LUTS) associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 0,4 mg capsule a rilascio modificato rigide 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 037009038/M (in base 10), 139FNG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,82 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,21 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07078

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride TAD»

Estratto determinazione n. 273 del 24 luglio 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE TAD.

Titolare A.I.C.: TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann Strasse 5 - 27472 Cuxhaven Germania.

Confezioni:

2 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048016/M (in base 10), 13BMQJ (in base 32);

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048028/M (in base 10), 13BMQW (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048030/M (in base 10), 13BMQY (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048042/M (in base 10), 13BMRB (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048055/M (in base 10), 13BMRR (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048067/M (in base 10), 13BMS3 (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048079/M (in base 10), 13BMSH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), cellulosa microcristallina, povidone K30, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172) e indigotina - carminio d'indaco (E132).

Produzione, confezionamento e rilascio dei lotti: Specifar SA - 1,28 Octovriou str., Ag. Varvara 12351 Athens Grecia.

Confezionamento e rilascio dei lotti: TAD Pharma GmbH - Heinz-Lohmann Strasse 5 - 27472 Cuxhaven - Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Glimepiride TAD» è indicato per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione. 2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037048030/M (in base 10), 13BMQY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07081

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio gluconato B. Braun»

Estratto determinazione n. 274 del 24 luglio 2006

Medicinale: CALCIO GLUCONATO B.BRAUN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - D-34209 Melsungen - Germania.

Confezione: 10% soluzione iniettabile in 20 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037019015/M (in base 10), 139RD7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 10 ml contiene:

principio attivo: 940 mg di calcio gluconato iniettabile equivalenti a 2,26 mmol di calcio in 10 ml.

1 ml di soluzione contiene: 94 mg di calcio gluconato iniettabile equivalenti a 0,23 mmol di calcio in 1 ml;

eccipienti: calcio saccarato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione rilascio dei lotti e controllo: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 - D-34212 Melsungen (Germania) officina sita in Mistelweg 2 D-12357 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipocalcemia sintomatica acuta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 10% soluzione iniettabile in 20 fiale LDPE da 10 ml - A.I.C. n. 037019015/M (in base 10) 139RD7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07086

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Firmadol»

Estratto determinazione n. 275 del 24 luglio 2006

Medicinale: FIRMADOL.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., - via di Scandicci, 37 - Firenze.

Confezioni:

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042046/M (in base 10), 10GW5Y (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042059/M (in base 10), 10GW6C (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 034042061/M (in base 10), 10GW6F (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042073/M (in base 10), 10GW6T (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042085/M (in base 10), 10GW75 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 20 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042097/M (in base 10), 10GW7K (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042109/M (in base 10), 10GW7X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: dexketoprofene 50 mg come dexketoprofene trometamolo;

eccipienti: etanolo (96 per cento), cloruro di sodio, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - stabilimento produttivo di via Sette Santi, 3 - Firenze.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute di intensità da moderata a grave, quando la somministrazione orale non è adeguata, quali dolore post-operatorio, colica renale e lombalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034042046/M (in base 10), 10GW5Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso

questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07082

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketesse»

Estratto determinazione n. 276 del 24 luglio 2006

Medicinale: KETESSE.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg SA - Avenue del la Gare 1, L-1611 Luxembourg.

Confezioni:

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635044/M (in base 10), 102GR4 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635057/M (in base 10), 102GRK (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 033635069/M (in base 10), 102GRX (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635071/M (in base 10), 102GRZ (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635083/M (in base 10), 102GSC (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 20 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635095/M (in base 10), 102GSR (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635107/M (in base 10), 102GT3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: dexketoprofene 50 mg come dexketoprofene trometamolo;

eccipienti: etanolo (96 per cento), cloruro di sodio, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - stabilimento produttivo di via Sette Santi, 3 - Firenze.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute di intensità da moderata a grave, quando la somministrazione orale non è adeguata, quali dolore post-operatorio, colica renale e lombalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635044/M (in base 10), 102GR4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07080

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto determinazione n. 277 del 24 luglio 2006

Medicinale: ENANTYUM.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A. - C/Alfonso XII 587 Badalona Barcellona - Spagna.

Confezioni:

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033656048/M (in base 10), 10337J (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033656051/M (in base 10), 10337M (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 033656063/M (in base 10), 10337Z (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 5 fiale da 2 ml - A.I.C n. 033656075/M (in base 10), 10338C (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033656087/M (in base 10), 10338R (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 20 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033656099/M (in base 10), 103393 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033656101/M (in base 10), 103395 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: dexketoprofene 50 mg come dexketoprofene trometamolo.

eccipienti: etanolo (96 per cento), cloruro di sodio, idrossido di sodio, acqua per preparazioni in iettabili.

Produzione e controllo: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - stabilimento produttivo di via Sette Santi n. 3 - Firenze.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute di intensità da moderata a grave, quando la somministrazione orale non è adeguata, quali dolore post-operatorio, colica renale e lombalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033656048/M (in base 10), 10337J (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07083

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desketo»

Estratto determinazione n. 278 del 24 luglio 2006

Medicinale: DESKETO.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., Bagno a Ripoli - Firenze.

Confezioni:

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 03041044/M (in base 10), 10GV6N (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 03041057/M (in base 10), 10GV71 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 03041069/M (in base 10), 10GV7F (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 03041071/M (in base 10), 10GV7H (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 03041083/M (in base 10), 10GV7V (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 20 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 03041095/M (in base 10), 10GV87 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034041107/M (in base 10), 10GV8M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: dexketoprofene 50 mg come dexketoprofene trometamolo;

eccipienti: etanolo (96 per cento), cloruro di sodio, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - stabilimento produttivo di via Sette Santi n. 3 - Firenze.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute di intensità da moderata a grave, quando la somministrazione orale non è adeguata, quali dolore post-operatorio, colica renale e lombalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 033635044/M (in base 10), 102GR4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07085

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dexoket»

Estratto determinazione n. 279 del 24 luglio 2006

Medicinale: DEXOKET.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Livornese n. 897 - Pisa - La Vettola.

Confezioni:

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043048/M (in base 10), 10GX48 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043051/M (in base 10), 10GX5C (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 034043063/M (in base 10), 10GX5R (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043075/M (in base 10), 10GX63 (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043087/M (in base 10), 10GX6H (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 20 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043099/M (in base 10), 10GX6V (in base 32);

50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043101/M (in base 10), 10GX6X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: dexketoprofene 50 mg come dexketoprofene trometamolo;

eccipienti: etanolo (96 per cento), cloruro di sodio, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione e controllo: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., stabilimento produttivo di via Sette Santi n. 3 - Firenze.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose acute di intensità da moderata a grave, quando la somministrazione orale non è adeguata, quali dolore post-operatorio, colica renale e lombalgia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 034043048/M (in base 10), 10GX48 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rinnovo dell'autorizzazione: la presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07084

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/2357 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035436017/M - 2 flaconcini per ricostituzione da 0,5 ml di polvere e solvente per soluzione;

A.I.C. n. 035436029/M - 5 flaconcini di polvere + 5 flaconcini di solvente;

A.I.C. n. 035436031/M - 10 flaconcini di polvere + 10 flaconcini di solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001/II/031.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

modifica delle specifiche contenute nelle sezioni 3. 2. P. 5. 1 dei moduli CTD.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Esopral».

Estratto provvedimento UPC/II/2361 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: ESOPRAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035433010/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433022/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433034/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433046/M - 25×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433059/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433061/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 0354330731/M - 50×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433085/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433097/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433109/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433111/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433123/M - 100×1 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433135/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035433147/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433150/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433162/M - 7×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433174/M - 14 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433186/M - 15 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433198/M - 25×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433200/M - 28 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433212/M - 30 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433224/M - 50×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433236/M - 56 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433248/M - 60 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433251/M - 90 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035433263/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433275/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433287/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433299/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433301/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433313/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433325/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433337/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433349/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433352/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;

A.I.C. n. 035433364/M - 2 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433376/M - 5 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433388/M - 7 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433390/M - 14 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433402/M - 15 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;

A.I.C. n. 035433414/M - 28 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035433426/M - 30 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035433438/M - 56 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035433440/M - 60 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035433453/M - 100 cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035433465/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035433477/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035433489/M - 3 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035433491/M - 7 cpr gastroresistenti in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035433503/M - 98 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035433515/M - 100×1 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035433527/M - 140 cpr gastroresistenti in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035433539/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;
A.I.C. n. 035433541/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:
SE/H/0262/001-003/II/032;
SE/H/0262/001-002/II/030;
SE/H/0262/001-003/R01;
SE/H/0262/003/iB/28.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

modifica nelle sezioni 4.5, 4.3, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente a tutte le confezioni;

modifica nella sezione 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alle compresse da 20 e 40 mg;

modifica nella sezione 6.3 (periodo di validità) del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla soluzione iniettabile

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire daI novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lucen».

Estratto provvedimento UPC/II/2363 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: LUCEN.

Confezioni:
A.I.C. n. 035367010/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367022/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367034/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367046/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367059/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367061/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367073/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367085/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367097/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367109/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367111/M - 2 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367123/M - 5 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367135/M - 7 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367147/M - 14 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367150/M - 15 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367162/M - 28 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367174/M - 30 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367186/M - 56 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367198/M - 60 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367200/M - 100 cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367212/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 40 mg;
A.I.C. n. 035367224/M - 140 (28×5) cpr rivestite con film in flacone da 20 mg;
A.I.C. n. 035367236/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367248/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367251/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367263/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367275/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367287/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367299/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367301/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367313/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367325/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367337/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367349/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367352/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367364/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367376/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 20 mg;
A.I.C. n. 035367388/M - 3 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035367390/M - 7 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035367402/M - 7×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;
A.I.C. n. 035367414/M - 14 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367426/M - 15 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367438/M - 25×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367440/M - 28 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367453/M - 30 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367465/M - 50×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367477/M - 56 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367489/M - 60 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367491/M - 90 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367503/M - 98 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367515/M - 100×1 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367527/M - 140 cpr rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035367539/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;

A.I.C. n. 035367541/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0251/001-003/II/032;

SE/H/0251/001-002/II/030;

SE/H/0251/003/1B/28;

SE/H/0251/001-003/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

modifica nelle sezioni 4.5, 4.3, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente a tutte le confezioni;

modifica nella sezione 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alle compresse da 20 e 40 mg;

modifica nella sezione 6.3 (periodo di validità del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla soluzione iniettabile.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Axagon».

Estratto provvedimento UPC/II/2364 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: AXAGON.

Confezioni:

A.I.C. n. 035035017/M - 2 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035029/M - 5 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035031/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035043/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035056/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035068/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035070/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035082/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035094/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035106/M - 100 cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035118/M - 140 (28×5) cpr gastroresistenti da 20 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035120/M - 3 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035132/M - 7 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035144/M - 7×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035157/M - 14 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035169/M - 15 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035171/M - 25×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035183/M - 28 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035195/M - 30 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. 035035207/M - 50×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035219/M - 56 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035221/M - 60 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035233/M - 90 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035245/M - 98 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035258/M - 100×1 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035260/M - 140 cpr gastroresistenti da 20 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035423/M - 2 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035435/M - 5 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035447/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035450/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035462/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035474/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035486/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035498/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035500/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035512/M - 100 cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035524/M - 140(28×5) cpr gastroresistenti da 40 mg in flacone;

A.I.C. n. 035035536/M - 3 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035548/M - 7 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 03503555 1/M - 7×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035563/M - 14 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035575/M - 15 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035587/M - 25×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;

A.I.C. n. 035035599/M - 28 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035601/M - 30 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035613/M - 50×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035625/M - 56 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035637/M - 60 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035649/M - 90 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035652/M - 98 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035664/M - 100×1 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035676/M - 140 cpr gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL;
A.I.C. n. 035035688/M - 1 flacone da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;
A.I.C. n. 035035690/M - 10 flaconi da 40 mg polvere per soluzione iniettabile;
Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.
Numero procedura mutuo riconoscimento:
SE/H/0234/001-003/II/031,II/29, IB/27, R01.
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Modifica apportata:
modifica nelle sezioni 4.5, 4.3, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente a tutte le confezioni;
modifica nella sezione 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alle compresse da 20 e 40 mg;
modifica nella sezione 6.3 (periodo di validità) del Riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente alla soluzione iniettabile.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Xarator»

Estratto di determinazione UPC 4615

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora registrata a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo n. 1, Lainate - Milano, con codice fiscale n. 09810140153:
Specialità medicinale: XARATOR.
Confezioni:
A.I.C. n. 033005012/M - «10» 10 compresse 10 mg;
A.I.C. n. 033005024/M - «10» 30 compresse 10 mg;
A.I.C. n. 033005036/M - «20» 30 compresse 20 mg;
A.I.C. n. 033005051/M - «40» 10 compresse 40 mg;
A.I.C. n. 033005063/M - «40» 30 compresse 40 mg,
è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele - Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07113

Rettifica alla determinazione n. 85 del 13 marzo 2006,, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Abilify».

Estratto della determinazione di rettifica n. 269/2006 del 24 luglio 2006

Con riferimento alla determinazione del 13 marzo 2006, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2006 - serie generale - n. 79, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno aggiungere il seguente paragrafo:

Condizioni e modalità di impiego:

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

06A07075

Rettifica alla determinazione n. 77 del 20 gennaio 2006, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tasmar».

Estratto della determinazione di rettifica n. 270/2006 del 24 luglio 2006

Con riferimento alla determinazione del 20 gennaio 2006, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006 - serie generale - n. 25, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue: dove è scritto:

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

leggasi:

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

06A07076

REGIONE PUGLIA

Recepimento della determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Troia alle modifiche richieste ai fini della compatibilità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20/2001.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1003 del 12 luglio 2006 (esecutivo a norma di legge), ha recepito la determinazione di adeguamento del P.U.G. del comune di Troia alle modifiche richieste ai fini della compatibilità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2001, giusta verbale del 23 marzo 2005, parte integrante dello stesso provvedimento.

06A07116

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-177) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00